REPUBBLICA ITALIANA



Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

E-mail: abbonati@regione.liguria.it E-mail: burl@regione.liguria.it

Internet: www.regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le TARIFFE vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti 1'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 24 Dicembre 2008 N. 43

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2009).

pag. 611

LEGGE REGIONALE 24 Dicembre 2008 N. 44 Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009.

pag. 623

LEGGE REGIONALE 24 Dicembre 2008 N. 45 Modifiche alle leggi regionali 6 giugno 2008, n. 16 (disciplina dell'attività edilizia)

pag. 673

e 25 luglio 2008, n. 25 (disposizioni per la promozione ed il finanziamento dei programmi integrati per la mobilità 'P.I.M.').	pag.	637
LEGGE REGIONALE 24 Dicembre 2008 N. 46 Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1996, n. 14 (iniziative e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse).	pag.	641
LEGGE REGIONALE 24 Dicembre 2008 N. 47 Modifiche alla legge regionale 14 marzo 2006, n. 5 (contributi regionali per favori- re l'attività delle pubbliche assistenze liguri).	pag.	643
LEGGE REGIONALE 24 Dicembre 2008 N. 48 Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2009 (pubblica- ta su Supplemento Straordinario al B.U. n. 18 del 24.12.2008, parte I).		
REGOLAMENTO REGIONALE 24 Dicembre 2008 N. 5 Regolamento recante 'Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri'.	pag.	646
DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA STATUTARIA 15.12.2008 N. 6 Valutazione sull'ammissibilità del progetto di legge ad iniziativa popolare recante		

'Disciplina delle nomine regionali in enti e organizzazioni'.

LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2008 N. 43

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2009).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo 1 (Indebitamento)

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), è fissato per l'anno 2009 in 150 milioni di euro.

Articolo 2 (Vincolo di destinazione)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2009-2011, per l'anno 2009 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria))

- 1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 9/2008 è sostituito dal seguente:
- "2. Con decorrenza dal 29 aprile 2008 sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità i veicoli omologati con alimentazione a benzina, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1, su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano collaudato successivamente alla data del 29 aprile 2008.".

Articolo 4 (Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2008)

1. Oltre ai veicoli omologati a doppia alimentazione benzina/GPL e benzina/metano sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione e rientrano nelle agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 9/2008 anche i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato successivamente al 29 aprile 2008, ma precedentemente alla loro immatricolazione.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

Articolo 5 (Patto di Stabilità Interno e formazione del Bilancio di previsione)

1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2009 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del patto di stabilità interno, come determinato ai sensi dell'articolo 77 ter, commi 3, 4, e 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 6 (Misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa di funzionamento)

- 1. Per l'anno 2009 il complesso delle seguenti voci di spesa di funzionamento della Regione non può essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni assunti nell'esercizio 2008, riferiti al medesimo aggregato:
 - a) acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio della Regione, con esclusione di quelle assegnate al Corpo Forestale dello Stato;
 - b) acquisto di giornali;
 - c) invio della corrispondenza cartacea;
 - d) servizi di telefonia;
 - e) acquisto di dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) non si applicano in caso di acquisizione di mezzi ibridi di movimento a bassa emissione o ad emissione zero di anidride carbonica.
- 3. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 la Regione:
 - a) acquista i beni di cui al comma 1, lettera b), esclusivamente per assicurare il funzionamento dell'ufficio stampa della Giunta regionale;
 - b) implementa, per i servizi di cui al comma 1, lettera d), le modalità di servizio "Voce tramite protocollo internet" (VoIP).
- 4. Per l'anno 2009 il complesso delle seguenti voci di spesa di funzionamento della Regione non può essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni assunti nell'esercizio 2008, riferiti al medesimo aggregato, diminuito del 20 per cento:
 - a) acquisto di monografie e di abbonamenti a periodici, con esclusione di quelli acquisiti per la Biblioteca della Giunta regionale;
 - b) acquisto di arredi per strutture dipendenti dalla Giunta regionale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 2.
- 5. Al fine di razionalizzare l'assegnazione e l'utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, nonché l'acquisto di arredi e di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, lettera e) ed al comma 4, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un Piano triennale finalizzato alla programmazione del fabbisogno di tali beni. Nelle more di adozione del suddetto Piano è fatto divieto ai competenti dirigenti regionali di procedere all'acquisto di beni oggetto del presente comma.

Articolo 7 (Contenimento della spesa per consulenze)

- 1. Per l'anno 2009 la Regione non procede al conferimento di incarichi di consulenza.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

- a) per il conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale a favore della Regione, nei casi e con le modalità consentite dalla normativa vigente;
- b) per il conferimento di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi del decre to legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'Ordinamento del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi conferiti ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di incarichi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) ovvero attuativi di progetti interregionali o regionali conseguenti a decisioni della Conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali);
- c) per il conferimento di incarichi a società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione ovvero partecipate dalla medesima purché strettamente attinenti alle rispettive finalità istituzionali.
- 3. Il complesso della spesa concernente le collaborazioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega del Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e di cui all'articolo 409, primo comma, punto 3), del Codice di procedura civile, non può essere superiore, per l'anno 2009, ai corrispondenti impegni assunti nell'anno 2008.

Articolo 8 (Contenimento della spesa per rappresentanza)

- 1. Il complesso della spesa diretta per rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni, mostre e pubblicità non può essere superiore, per l'anno 2009, al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'esercizio 2008, diminuito del 30 per cento.
- 2. L'aggregato di cui al comma 1 non comprende le spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito di programmi comunitari, né quelle relative a pubblicità avente carattere legale o finanziario ovvero effettuata nell'ambito della comunicazione istituzionale e dell'informazione ai cittadini.
- 3. Nell'aggregato di cui al comma 1 non sono comprese, altresì, le spese effettuate nell'espletamento di compiti istituzionali in attuazione di specifiche leggi settoriali di promozione, sostegno ed incentivazione di eventi o manifestazioni individuati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In assenza di detto provvedimento non si potrà in alcun modo dare corso alle spese di cui al presente comma.
- 4. Il complesso degli impegni di spesa relativi all'aggregato di cui al comma 3 non può essere superiore, per l'anno 2009, al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2008, diminuito del 20 per cento.

Articolo 9 (Spese per sponsorizzazioni)

1. Per l'anno 2009 la Regione non effettua spese per sponsorizzazioni.

Articolo 10 (Contratti relativi a prestazioni continuative)

- 1. Al fine di razionalizzare i contratti relativi a prestazioni continuative stipulati dalla Regione ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e di conseguire un più generalizzato risparmio nella spesa per lavori, servizi e forniture, la Regione provvede ad una diminuzione degli stessi fino alla concorrenza di un quinto del prezzo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) ove ciò non pregiudichi la funzionalità dello stesso al soddisfacimento dell'interesse pubblico.
- 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il dirigente della struttura competente per l'esecuzione del contratto con l'assistenza della struttura competente in materia di gare e contratti.

Articolo 11 (Ulteriori disposizioni in materia di contratti pubblici)

- 1. Al fine di ottenere ulteriori risparmi derivanti dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica da parte degli operatori economici, i lavori, i servizi e le forniture sono affidati dalla Regione previo ricorso alle procedure concorsuali di cui alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni), salvo i casi di affidamento di consulenze di cui all'articolo 7, comma 2, effettuati con le procedure e le modalità di cui agli articoli 24 e 27 della medesima legge regionale.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono derogate esclusivamente nei casi di affidamento diretto effettuati sulla base dei principi di derivazione comunitaria ovvero previsti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale inclusi quelli a favore delle società di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), nonché di adesione a convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., dalla Centrale di acquisto di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria Legge finanziaria 2007) o da centrali di acquisto interregionali. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle vigenti normative settoriali statali o regionali.
- 3. Per i contratti relativi a lavori, forniture, servizi fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 27, comma 1, della l.r. 5/2008 l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria dell'Amministrazione regionale, è conferito, di norma, ad un dipendente regionale o a un dipendente di un'altra amministrazione aggiudicatrice, ai sensi, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno dell'Amministrazione regionale ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di altre Amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, di cui all'articolo 10 della l.r. 5/2008, si procede ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 27, commi 3, 4 e 5, della l.r. 5/2008.

Articolo 12 (Rinegoziazione dei contratti di locazione passiva)

1. La Regione rinegozia i contratti di locazione passiva relativi ad immobili di servizio per le strutture dipendenti dalla Giunta regionale, al fine di conseguire un risparmio complessivo, riferito sia ai

- canoni sia alle spese accessorie contrattualmente a carico del conduttore, non inferiore al 2 per cento rispetto al complesso delle spese sostenute nell'anno 2008, al netto degli incrementi contrattuali dovuti ai sensi delle obbligazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b), possono essere derogate in caso di acquisizione in locazione di immobili e di allestimenti d'ufficio finalizzati al rispetto della normativa in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 13

(Contenimento della spesa per consulenze e della spesa per rappresentanza degli enti del settore regionale allargato)

- 1. Per l'anno 2009, agli enti appartenenti al settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria Legge finanziaria 2006), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, ed all'articolo 8, comma 1, della presente legge, fatte salve le seguenti fattispecie:
 - a) il conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale a favore dei medesimi enti, nei casi e con le modalità consentite dalla normativa vigente;
 - b) le spese sostenute per attività di carattere progettuale interamente finanziate nell'ambito di programmi comunitari e nazionali;
 - c) le attività promozionali degli enti aventi tale finalità istituzionale.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti operanti nel comparto della sanità, per i quali operano i contenuti previsti nel piano di rientro di cui all'accordo sottoscritto con i Ministri della Salute e dell'Economia e Finanze il 6 marzo 2007.

Articolo 14 (Disposizioni relative alle società controllate)

1. Le società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione riducono, per l'anno 2009, le spese per consulenze, rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni e mostre del 30 per cento rispetto alle spese sostenute nell'anno 2008.

CAPO II INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI REGIONALI

Articolo 15 (Programma investimenti in sanità)

- 1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l'anno 2009 in euro 208.672.000,00.
- 2. Nel triennio 2009-2011 sono finanziate opere di edilizia sanitaria per l'importo complessivo di euro 44.000.000,00 con la seguente modulazione: anno 2010 euro 20.000.000,00 e anno 2011 euro 24.000.000,00.

TITOLO IV DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 16

(Proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 (Bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008))

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della l.r. 15/2002, è prorogata per l'anno 2009 l'autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2007 di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge

regionale 28 aprile 2008, n.11 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008).

Articolo 17 (Modifiche alla l.r. 9/2008)

- 1. All'articolo 3 della l.r. 9/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 le parole: "A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno d'imposta 2008";
 - b) al comma 3 le parole: "A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno d'imposta 2008".

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 (Fondi speciali)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 27 della l.r. 15/2002 destinati alla copertura degli oneri derivanti da disegni di legge da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2009, restano determinati nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Articolo 19 (Copertura finanziaria)

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011.

Articolo 20 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 17 che entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 dicembre 2008

IL PRESIDENTE Claudio Burlando

TABELLA A (Articolo 18)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

AREA	Competenza 2009	Competenza 2010	Competenza 2011
I - ISTITUZIONALE	25.000	25.000	25.000
III – TERRITORIO	25.000	25.000	25.000
VIII - SICUREZZA ED EMERGENZA	10.000	10.000	10.000
IX – SANITA'	50.000		
XIII - AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA	20.000		
XVII - TURISMO	600.000		
TOTALE	730.000	60.000	60.000

TABELLA B (Articolo 18)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

AREA	Competenza 2009	Competenza 2010	Competenza 2011
III - TERRITORIO	25.000		
VIII - SICUREZZA ED EMERGENZA	10.000		
XIII - AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA	10.000		
XVII - TURISMO	400.000		
TOTALE	445.000		

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2008, N. 43

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Battista Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 115 in data 4 novembre 2008;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 novembre 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 397;
- c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del Regolamento interno del Consiglio in data 6 novembre 2008;
- d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti sul testo rielaborato nella seduta del 12 ottobre 2008;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 2008;
- f) la legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2009 ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 17 che entrano in vigore il 24 dicembre 2008;

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere U. Benvenuti)

il disegno di legge finanziaria 2009 che si sottopone oggi alla valutazione dell'Assemblea, dispone, in attuazione degli obiettivi fissati dal Documento di Programmazione Economico – Finanziaria, il quadro di riferimento per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo alla regolazione delle grandezze previste dalla legislazione vigente.

L'articolo 1 fissa in 150 milioni di euro il limite massimo di indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) alle condizioni, tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziario e dei capitali, di un tasso massimo del 6 per cento e durata minima di quindici anni.

L'articolo 2, in coerenza con il DPEFR, vincola prioritariamente alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto le disponibilità derivanti dalla gestione del bilancio 2009.

L'articolo 3 introduce le modifiche al comma 2 dell'articolo 5 della legge finanziaria 2008 necessarie ad estendere il riconoscimento dell'esenzione quinquennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale anche ai veicoli che risultano immatricolati a benzina dopo il 29 aprile 2008 sui quali viene successivamente installato un impianto GPL o metano e che, pur essendo oggetto di una modificazione tecnica onerosa rispondente alle politiche di minor inquinamento, rimarrebbero esclusi dalla agevolazione fiscale introdotta dalla Regione Liguria nell'aprile del 2008 proprio con la finalità di riduzione dell'impatto ambientale.

L'articolo 4 fornisce l'interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 5 della legge finanziaria 2008 chiarendo, e ciò anche a seguito del parere tecnico espresso dal Ministero dei Trasporti Dipartimento Trasporti Terresti, che l'agevolazione prevista per i veicoli a basso impatto ambientale riguarda anche quelli che, pur costruiti con alimentazione a benzina, vengono dotati di un impianto GPL o metano direttamente dalla casa costruttrice prima della loro immatricolazione e sono commercializzati e messi in vendita come veicolo a doppia alimentazione.

L'articolo 5 riguarda il Patto di Stabilità Interno e la formazione del Bilancio di previsione. Come noto, le disposizioni del Patto 2009 sono stabilite dall'articolo 77 ter, commi 3, 4, e 5 del decreto legge 25 giugno 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In questo quadro, per l'esercizio finanziario 2009, l'ammontare totale della spesa finale della Regione, ovvero la somma della spesa corrente e di quella in conto capitale al netto della spesa sanitaria e delle concessioni di crediti, non dovrà superare il complesso delle corrispondenti spese finali dell'obiettivo 2008 diminuito dello 0,6 per cento. Ciò significa che, sulla base dei dati di bilancio regionale, il tetto per la spesa finale netta in termini di cassa sarà pari a 1.040 milioni di euro, mentre il tetto per la spesa finale netta in termini di cassa sarà pari a 1.040 milioni di euro.

L'articolo 6 introduce misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa di funzionamento allo scopo di impedire l'incremento dei livelli di spesa, per l'anno 2009, relativi a determinate tipologie di beni e servizi già oggetto di riduzioni di spesa nell'anno 2008 cui vanno ad aggiungersi altre tipologie di forniture precedentemente non interessate da riduzioni, con un risparmio annuo, rispetto all'anno precedente valutabile in 60 mila euro.

L'articolo 7 conferma i contenuti della legge finanziaria regionale 2008 relativamente al contenimento delle spese per consulenze. Per il secondo anno consecutivo, salvo alcune indispensabili e motivate eccezioni, s1 azzera la spesa per consulenze.

L'articolo 8, in linea con le norme contenuti nelle leggi finanziarie regionali degli ultimi anni e, sostanzialmente, anche con le norme di cui all'articolo 61, comma 5, del citato decreto legge 112 del 2008 - pur non essendovi alcun obbligo di adeguamento da parte regionale - prevede che il complesso della spesa diretta per rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni, mostre e pubblicità non possa essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni assunti nell'esercizio 2008, diminuito del 30 per cento con un risparmio stimabile in circa 300 mila euro. L'aggregato di spesa oggetto del contenimento non comprende le spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito di programmi comunitari, né quelle relative a pubblicità istituzionale e dell'informazione ai cittadini, finalizzate a dare attuazione a quanto previsto dalla legge 7 giungo 2000, n. 150 (disciplina della attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), alla legge regionale 11 marzo 2004, n. 3 (disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria), nonché le spese effettuate per l'espletamento di compiti istituzionali in attuazioni di specifiche leggi settoriali di promozione, sostegno ed incentivazione di eventi o manifestazioni individuati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento che dovrà essere adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame. In quest'ultimo caso, il complesso degli aggregati di spesa non potrà essere superiore, per il 2009, al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2008, diminuito del 20 per cento.

L'articolo 9 stabilisce che per l'anno 2009 la Regione non effettua spese per sponsorizzazioni.

L'articolo 10 detta norme sui contratti relativi a prestazioni continuative; come noto, l'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generali dello Stato) prevede che l'ente pubblico, qualora in corso di esecuzione occorra un aumento o una diminuzione delle opere, dei lavori o delle forniture, possa procedervi, atteso che l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi. Le ragioni per cui l'ente può ricorrere a detta disposizioni possono essere diverse, incluso un contenimento dei costi della Pubblica Amministrazione, come avvenuto con l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 2 aprile 2004, n. 7

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2004). Si tratta di una disposizione che può incidere tanto sui contratti relativi all'ordinaria gestione quali i servizi manutentivi degli immobili, quanto su contratti concernenti settori specifici di attività regionale, per cui deve essere attuata con criterio; tale norma può, comunque, portare oggettivi benefici in termini di riduzione della spesa nel tempo come pure di razionalizzazione delle prestazioni contrattuali erogate alla Regione, recuperando margini di efficienza, come già avvenuto in passato. La stima del risparmio conseguibile, considerando una media di riduzione degli importi contrattuali pari al 10 per cento, si può valutare in un milione di euro, a fronte di contratti in essere o in corso di stipulazione ammontanti complessivamente a 17 milioni di euro.

L'articolo 11 introduce ulteriori disposizioni in materia di contratti pubblici assicurando la diffusione capillare del principio dell'evidenza pubblica ovvero dell'adesione a convenzioni stipulate, a seguito di gara, esclusivamente dalla Consip S.p.A., dalla Centrale regionale di acquisto o da centrali di acquisto interregionali consentendo di realizzare potenziali risparmi nell'affidamento di contratti pubblici, la cui disciplina è palesemente riconducibile al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale. Quanto sopra vale anche per l'affidamento degli incarichi di collaudo di lavori, servizi e forniture. Con tale disposizione si eliminano le fattispecie di affidamento diretto, un tempo riconducibili alla disciplina delle consulenze. Il potenziale risparmio complessivo valutabile in 300 mila euro.

L'articolo 12 stabilisce la rinegoziazione, da parte della Regione, dei contratti di locazione passiva relativa ai immobili di servizio per le strutture dipendenti dalla Giunta regionale, sempre nell'ottica di conseguire un risparmio complessivo che può stimarsi intorno ai 100 mila ero, al netto dell'adeguamento Istat. Tale disposizione non si applica nell'ipotesi di acquisizione di spazi e di allestimenti degli stessi conseguenti all'adozione di misure finalizzate al rispetto della normativa in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'articolo 13 riguarda il contenimento delle spese per consulenze e per rappresentanza degli enti del settore allargato, come individuato ai sensi dell'articolo 25 della legge finanziaria regionale 2006. In sostanza anche tali enti sono soggetti alle norme contenute nell'articolo 7, commi 1 e 3, e nell'articolo 8, comma 1, fatte salve le spese sostenute per il conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale a favore dei medesimi enti, per l'attività di carattere progettuale interamente finanziate nell'ambito di programmi comunitari e nazionali e per le attività promozionali degli enti aventi tale finalità istituzionale. Restano esclusi gli enti operanti nel comparto della Sanità ai quali si applicano i contenuti previsti nel piano di rientro di cui all'accordo del 6 marzo 2007.

L'articolo 14 detta disposizioni in materia di società controllate dalla Regione prevedendo anche in questo caso la riduzione del 30 per cento, rispetto al 2008, delle spese per consulenze, rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni e mostre.

L'articolo 15 dà attuazione alle previsioni della legge regionale 4 novembre 2003. n. 28 "Modifiche alla l.r. 5 aprile 1995 n. 20 (Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità del patrimonio immobiliare e tecnologico)" che stabilisce la programmazione in sede di legge finanziaria degli investimenti in Sanità previsti dalle leggi statali in materia. Il programma investimenti in Sanità è, dunque, finanziato per il 2009 in euro 208.672.000,00, mentre per il triennio 2009 – 2011 sono finanziate opere di edilizia sanitaria per un importo complessivo di 44 milioni di euro.

L'articolo 16, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 15/2002, prevede di prorogare nell'anno 2009 la possibilità di finanziare il saldo finanziario negativo dell'esercizio 2007 derivante dalla mancata contrazione del mutuo o altra forma di indebitamento nell'esercizio medesimo, nonché nell'esercizio 2008 in conseguenza delle effettive giacenze di cassa dell'esercizio 2008 e dell'andamento dei pagamenti in conto capitale.

L'articolo 17 introduce anche nei commi 2 e 3 dell'articolo 3 - riguardante la variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito - della legge finanziaria regionale 2008 le medesime

modifiche apportare dalla legge regionale 24 novembre 2008 n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse) e ciò al fine di specificare che le disposizioni ivi contenute si riferiscono al periodo di imposta 2008.

L'articolo 18 determina la quantificazione dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per il triennio 2009/2011, rinviando alle Tabelle A "Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente" e B "Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale". Tali indicazioni quantitative sono da intendersi rimesse alle valutazioni degli organi esecutivi.

L'articolo 19 stabilisce il rinvio alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2009 e al bilancio pluriennale 2009/2011 per la copertura delle spese previste dal testo in esame.

L'articolo 19 stabilisce l'entrata in vigore della legge al 1° gennaio 2009, ad eccezione delle disposizioni nell'articolo 17 che entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il disegno di legge, oggetto delle consuete audizioni, in particolare con gli organismi economici e sindacali liguri, è stato sottoposto, come previsto dallo Statuto e dalla legge regionale 26 giugno 2006, n. 13, al Consiglio delle Autonomie Locali il quale, in data 1° dicembre 2008, ha espresso parere favorevole.

A conclusione di questa relazione, si auspica che il disegno di legge finanziaria 2009, approvato a maggioranza dalla II Commissione consiliare, possa trovare un ampio consenso da parte dell'Assemblea.

Relazione di minoranza (Consigliere Abbundo N.)

In un momento di così grave difficoltà per le Imprese liguri il DDL in oggetto non prevede strumenti importanti per far decollare l'economia, quale poteva invece essere il FIR. Quest'ultimo avrebbe potuto, ad esempio, accompagnare Enti Locali e Imprese nello sviluppo dell'occupazione e nella crescita del PIL.

Relazione di minoranza (Consigliere Garibaldi G.)

Anche in relazione all'esame di questo disegno di legge esprimiamo con forza il nostro voto contrario. Non ne condividiamo l'impostazione.

Vari sono gli argomenti dei quali non approviamo né l'elaborazione né la metodologia di applicazione delle varie misure.

Molti degli elementi che determinano la spesa non sono stati analizzati con la dovuta attenzione e scrupolosità, e la riduzione della stessa sembra prenda motivazione da scelte politiche prese esclusivamente con lo scopo di voler fare demagogia per ottenere grande immagine popolare anziché da una vera logica di risparmio e contenimento.

Diamo atto di una certa attenzione nel contenere alcuni tipi di spesa, come quelle di consulenza, anche grazie alla politica di controllo messa in atto dalla minoranza, mentre ci sono altre uscite, come quelle di rappresentanza o di "comunicazione", delle quali, ultimamente, ha usufruito piuttosto assiduamente il Presidente della Giunta, che sicuramente potrebbero venire ridotte e orientate su altri usi.

Ci sono poi altre voci di spesa, come quelle per la sanità, o la riorganizzazione interna, che dovrebbero essere riviste con maggior accuratezza ed amministrate come un buon padre di famiglia.

In Conclusione, ribadiamo il nostro voto contrario.

Relazione di minoranza (Consigliere Oliva P.)

Esprimiamo con forza il nostro voto contrario al presente disegno di legge, di cui non condividiamo né l'impostazione né la mancanza di una vera politica alla base.

Riteniamo che gli elementi che determinano la spesa siano stati poco approfonditi, e che le misure di contenimento derivino da scelte politiche mancanti di una vera logica, miranti esclusivamente a ricercare consenso sulla base di posizioni ideologie e demagogiche.

Notiamo la previsione di contenere la spesa relativa alle consulenze: è, indubbiamente, una conseguenza della politica attuata dalla minoranza, che ha messo all'indice le stravaganze realizzate dalla attuale Giunta su questo filone: consulenze caratterizzate da eccesso di numero, eccesso di costi, scarsezza dei risultati ottenuti.

Cosa dire, poi, dell'eccessiva presenza televisiva della Giunta, nella persona del suo Presidente, presenza che viene probabilmente liquidata come attività di comunicazione, mentre non è altro che propaganda elettorale e autocelebrazione, portata avanti con soldi che dovrebbero essere impiegati per scopi più seri e soprattutto a vantaggio effettivo della comunità.

Nei confronti della riorganizzazione interna dell'Ente rileviamo che si notano pesanti carenze, una forte incidenza della burocrazia e dell'apparato burocratico, che non viene snellito, con conseguente aumento dell'onerosità dei servizi.

Una parola, ancora, sulle società controllate dalla Regione; spesso e volentieri tali società sono utilizzate come uno strumento collaterale della Regione per una gestione disinvolta delle risorse, con conseguente rapporto negativo tra spese, impegno economico e risultati raggiunti.

Il settore della sanità merita, infine, una considerazione: è ancora lontano il riconoscimento della pari dignità dei cittadini, in quanto, nonostante gli impegni, gli ordini del giorno, ecc. assunti dall'esecutivo, manca un effettivo trasferimento della quota capitarla tra le diverse ASL.

Concludendo, confermiamo il nostro voto contrario.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

• La legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002, n. 6.

Note all'articolo 3

- La legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 è pubblicata nel B.U. 29 aprile 2008, n. 4;
- La direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 è pubblicata nella G.U.C.E. L 100 del 19 aprile 1994.

Note all'articolo 5

- Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 è pubblicato nella G.U. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
- La legge 6 agosto 2008, n. 133 è pubblicata nella G.U. 21 agosto 2008, n. 195.

Note all'articolo 7

- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è pubblicato nella G.U. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.;
- La legge 3 agosto 2007, n. 123 è pubblicata nella G.U. 10 agosto 2007, n. 185;
- La legge 7 dicembre 1984, n. 818 è pubblicata nella G.U. 10 dicembre 1984, n. 338;
- La legge 4 marzo 1982, n. 66 è pubblicata nella G.U. 9 marzo 1982, n. 66;
- La legge 27 marzo 1992, n. 257 è pubblicata nella G.U. 13 aprile 1992, n. 87, S.O.;
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 è pubblicato nella G.U. 26 giugno 1940, n. 149;
- Il testo unico 18 giugno 1931, n. 773 è pubblicato nella G.U. 26 giugno 1931, n. 146;
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 è pubblicato nella G.U. 13 giugno 1995, n. 136, S.O;
- La Direttiva 89/618/Euratom è pubblicata nella G.U.C.E. L 357 del 7 dicembre 1989;
- La Direttiva 90/641/Euratom è pubblicata nella G.U.C.E.. L. 349 del 31 dicembre 1990;
- La Direttiva 92/3/Euratom è pubblicata nella G.U.C.E. L. 035 del 12 febbraio 1992;
- La Direttiva 96/29/Euratom è pubblicata nella G.U.C.E. . L 159 del 29 giugno 1996;
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è pubblicato nella G.U. 30 agosto 1997, n. 202;
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è pubblicato nella G.U. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.;
- La legge 14 febbraio 2003, n. 30 è pubblicata nella G.U. 26 febbraio 2003, n. 47.

Nota all'articolo 10

• Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 è pubblicato nella G.U. 23 novembre 1923, n. 275. Il decreto, emanato in virtù della legge di delegazione di poteri, L. 3 dicembre 1922, n. 1601, sostituisce il R.D. 17 febbraio 1884, n. 2016 (Gazz. Uff. 20 marzo 1884, n. 68).

Note all'articolo 11

- La legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 è pubblicata nel B.U. 12 marzo 2008, n. 2;
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è pubblicato nella G.U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.;
- La legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 è pubblicata nel B.U. 4 aprile 2007, n. 8
- La direttiva 2004/17/CE è pubblicata nella G.U.C.E. L134/114 del 30 aprile 2004;
- La direttiva 2004/18/CE è pubblicata nella G.U.C.E. L134/114 del 30 aprile 2004.

Nota all'articolo 13

• La legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006, n. 1.

Nota all'articolo 16

La legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 è pubblicata nel B.U. 29 aprile 2008, n. 4 - Suppl. Straord.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Risorse Finanziarie e Strumentali – Settore Coordinamento Risorse Finanziarie

LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2008 N. 44

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti d'età per il collocamento a riposo ed esodo del personale delle Comunità montane e delle Aziende di servizi alla persona)

- 1. Le norme contenute nell'articolo 72, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano, per quanto compatibili, ai dirigenti ed al personale dipendente della Regione Liguria, dei propri enti strumentali, delle Aziende di servizi alla persona, nonché delle Comunità montane in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- 2. L'articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) si applica, per quanto compatibile, al personale delle Comunità montane e delle Aziende di servizi alla persona.
- 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per l'anno 2009, il personale delle Comunità montane e delle Aziende di servizi alla persona devono presentare le relative istanze alle amministrazioni di appartenenza entro il 1° marzo.

Articolo 2 (Termini per bandi di concorso)

1. Per la copertura di posti vacanti nella dotazione organica possono essere banditi, anche se non sono ancora esaurite le vigenti graduatorie di altri concorsi per la stessa categoria e per gli stessi profili professionali, i concorsi pubblici riservati per la stabilizzazione del personale precario della Regione individuato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).

Articolo 3

(Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione e degli enti strumentali regionali)

- 1. Per la copertura di posti vacanti nella dotazione organica sono banditi concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di fornitura lavoro temporaneo e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Fino alla data di assunzione definitiva conseguente al processo di stabilizzazione, la Regione Liguria ed i propri enti strumentali continuano comunque ad avvalersi del personale di cui al comma 1.

Articolo 4 (Esodo del personale degli enti di formazione)

1. L'articolo 5 della l.r. 1/2006 si applica al personale degli enti di formazione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Articolo 5 (Proroga della disciplina transitoria dell'apprendistato professionalizzante)

1. Per l'anno 2009, in attesa dell'emanazione della legge regionale applicativa del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) è prorogata la disciplina transitoria dell'apprendistato professionalizzante prevista dall'articolo 15 della l.r. 1/2006.

Articolo 6 (Incentivazione all'uso del trasporto pubblico)

- 1. La Regione riconosce al trasporto pubblico il ruolo di strumento necessario per favorire la mobilità sostenibile, nonché per contribuire al contenimento delle emissioni inquinanti.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:
 - a) può promuovere apposite campagne di sensibilizzazione nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati, affinchè adottino misure di incentivazione verso il proprio personale dipendente, volte ad agevolare l'uso del trasporto pubblico;
 - b) può stipulare specifiche convenzioni con Aziende esercenti trasporto pubblico locale di competenza regionale affinché il proprio personale dipendente, nonché i soggetti in servizio presso la Regione stessa con contratti di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa, possano usufruire dei servizi di tali società ad un costo ridotto rispetto a quello attuale.

Articolo 7 (Volontari operanti presso organizzazioni internazionali non governative)

1. Il personale regionale operante come volontario presso organizzazioni internazionali non governative è collocato d'ufficio in aspettativa non retribuita per il relativo periodo di attività, per un progetto di durata massima di tre anni.

Articolo 8

(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico))

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 17/1986 è inserito il seguente:

"Articolo 7 bis (Attribuzione di ulteriori funzioni)

- 1. Al Difensore Civico sono attribuite le funzioni dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
- 2. Le azioni e le modalità operative per l'esercizio delle funzioni di Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono stabilite dalla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)."
- 2. Al termine del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 17/1986 sono inserite le seguenti parole: "Una parte specifica della relazione è dedicata all'attività svolta dal Difensore Civico in qualità di Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ai sensi dell'articolo 7 bis.".
- 3. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 17/1986 è sostituito dal seguente:
 - "1. Con decorrenza dal prossimo rinnovo dell'incarico, al Difensore Civico è corrisposto un compenso pari al 50 per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Il Difensore Civico non ha diritto all'assegno vitalizio di cui al Capo III della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali).".

Articolo 9

(Modifiche alla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza))

1. L'articolo 7 della l.r. 9/2007 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

(Rapporti con Autorità di Garanzia)

- 1. Le Autorità di Garanzia, anche a livello nazionale, e il Garante regionale si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività.".
- 2. Gli articoli 3, 5, 6 e 8 della l.r. 9/2007 sono abrogati.

Articolo 10

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 3/1987, le parole: "65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 2010".
- 2. Il comma 2 bis dell'articolo 2 della l.r. 3/1987 è sostituito dal seguente:
 - "2 bis. Con decorrenza dalla nona legislatura, ai componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria è corrisposta una indennità mensile lorda pari al 75 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai Ministri della Repubblica non parlamentari. Agli stessi sono estesi, per tutto il tempo in cui svolgono l'attività di Assessore, i rimborsi spese, i trattamenti di missione, le disposizioni per il collocamento in aspettativa, nonché tutte le altre disposizioni previste dalla normativa statale e regionale per i Consiglieri regionali ad eccezione della indennità di fine mandato e delle norme relative all'assegno vitalizio."
- 3. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 3/1987, è sostituito dal seguente:
 - "1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2010, ai Consiglieri regionali compete il rimborso forfettario mensile delle spese connesse alla partecipazione alle riunioni del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni consiliari previste dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio, delle Conferenze dei Presidenti dei Gruppi consiliari, nelle percentuali della indennità mensile lorda di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento), ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b), del T.U.I.R. (d.P.R. 917/1986), riferite alla percorrenza tra la zona di elezione, ovvero alla zona nella quale il soggetto interessato abbia il domicilio autocertificato, e la sede della Regione:
 - a) per una distanza fino a venticinque chilometri: 25 per cento;
 - b) per una distanza oltre i venticinque chilometri e fino a cinquanta chilometri: 30 per cento;
 - c) per una distanza oltre i cinquanta chilometri e fino a ottanta chilometri: 35 per cento;
 - d) per una distanza oltre gli ottanta chilometri 40 per cento.".
- 4. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 3/1987 é sostituito dal seguente:
 - "3. Con decorrenza dal 1° gennaio 2010, il rimborso forfettario mensile di cui al comma 1 è decurtato del 20 per cento nel caso in cui il beneficiario abbia diritto ad utilizzare usualmente l'automobile di rappresentanza o servizio, salvo dichiarazione di rinuncia. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, con propria deliberazione, individuano i soggetti a cui effettuare tali detrazioni.".
- 5. Con decorrenza dalla nona legislatura, nel comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 3/1987 le parole: "sessantesimo" e "cinquantacinquesimo" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "sessantacin-

quesimo" e "sessantesimo".

- 6. Alla fine del comma 1, dell'articolo 23 della l.r. 3/1987 sono aggiunte le seguenti parole: "In caso di rielezione, l'eventuale riversamento volontario dell'importo di detti contributi dovrà essere effettuato calcolando gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.".
- 7. Il comma 4, dell'articolo 23 della l.r. 3/1987 é sostituito dal seguente:
 - "4. Qualora il Consigliere, rieletto in successive legislature, abbia in precedenza svolto un mandato per un periodo inferiore alla intera legislatura, i contributi trattenuti ed incamerati dalla Regione, o riversati alla Regione, sono ripristinati d'ufficio agli effetti dei benefici previsti dall'articolo 27.".
- 8. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 3/1987 è aggiunto il seguente:
 - "2 bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2010, l'assegno vitalizio mensile non è cumulabile con emolumenti percepiti in relazione a nomine o incarichi conferiti o deliberati dalla Regione Liguria, nonché a cariche elettive o di governo presso gli enti locali qualora gli stessi siano superiori, su base mensile lorda, al 40 per cento dell'indennità di carica lorda prevista per i Consiglieri regionali. La somma eccedente tale limite viene trattenuta, sull'assegno vitalizio mensile, dal Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria. Al fine di consentire detta trattenuta, ciascun beneficiario è tenuto a comunicare ai competenti Uffici del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria, entro il mese successivo al verificarsi dell'evento, l'eventuale entrata in godimento di emolumenti eccedenti il limite di cui al presente comma."
- 9. L'articolo 30 della l.r. 3/1987 è sostituito dal seguente:

"Articolo 30 (Diritto e misura dell'Assegno di reversibilità)

- 1. Il Consigliere, previo versamento di apposita quota contributiva mensile aggiuntiva pari al 3 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, ha diritto, dandone apposita comunicazione all'Ufficio di Presidenza, di determinare l'attribuzione agli aventi diritto di seguito individuati di una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio allo stesso spettante. Condizione necessaria perché si determini tale attribuzione è che il Consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.
- 2. L'ottenimento del beneficio di cui al comma 1 è subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza di volersene avvalere.
- 3. Sia la comunicazione di cui al comma 2, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1 devono aver luogo entro sessanta giorni dalla assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza del beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato consiliare; in tal caso il termine per la comunicazione decorre rispettivamente dalla data del matrimonio ovvero dalla nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva retroagisce dalla data di assunzione della carica di Consigliere.
- 4. Qualora uno dei beneficiari dell'assegno di reversibilità entri a far parte del Consiglio regionale, o si verifichi una delle condizioni di cui all'articolo 26, comma 2 il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata dell'esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. Il diritto all'assegno vitalizio di reversibilità si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato.
- 5. Il diritto all'assegno di reversibilità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla morte del titolare dell'assegno diretto o del Consigliere regionale che abbia già maturato il diritto all'assegno a norma degli articoli 19, 20 e 23, è a favore:
 - a) del coniuge, finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata dal giudice la separazione personale;

- b) dei figli legittimi, o legittimati, o adottivi, o naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;
- c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera b), finché minorenni;
- d) dei figli di cui alla lettera b) o , in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera c), anche se maggiorenni, purché studenti sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente, che convivevano a carico dell'ex Consigliere deceduto.
- 6. Le condizioni per la concessione dell'assegno di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere. Qualora vengano a cessare, l'assegno è revocato.
- 7. Le norme del presente articolo si applicano con decorrenza dalla nona legislatura.".
- 10. L'articolo 30 bis della l.r. 3/1987 è abrogato, con decorrenza dalla nona legislatura.
- 11. Con decorrenza dalla nona legislatura, le percentuali previste dalla Tabella A allegata alla l.r. 3/1987 sono così rideterminate:

TABELLA A (Articolo 27, comma 1)

Anni di contribuzione mensile lorda	Percentuale sull'indennità
5	20
6	24
7	28
8	32
9	36
10	40
11	44
12	48
13	52
14	56
15 e oltre	60

12. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 3/1987 è aggiunto il seguente:

Articolo 11

(Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)

- 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 38/1990, è sostituita dalla seguente:
 - "c) un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale determinato ai sensi dell'articolo 7 occorrente per il suo funzionamento secondo il seguente schema: due unità di personale di categoria non dirigenziale; l'Ufficio di Presidenza integra detto finanziamento sulla
 base degli elementi indicati all'articolo 7 e nel numero definito con propria regolamentazione
 nei limiti delle disponibilità di bilancio.".
- 2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 38/1990 è sostituito dal seguente:
 - "2. A partire dalla nona legislatura, al Gruppo misto compete un finanziamento pari al 50 per cento del finanziamento di cui al presente articolo.".

[&]quot;1bis. Ai Consiglieri e ai componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria che hanno esercitato, in tutto o in parte, il mandato sino all'attuale legislatura continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di cui agli articoli 19, 23 e 30, nonché alle precedenti Tabelle A e B.".

Articolo 12

(Ulteriori modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria)

- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 25/2006 è aggiunto il seguente:
 - "1 bis. L'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, esercita le funzioni inerenti l'autonomia funzionale ed organizzativa dell'Assemblea legislativa regionale.".
- 2. Dopo l'articolo 8 della l.r. 25/2006 è inserito il seguente:

"Articolo 8 bis (Limiti di spesa)

- 1. Il fabbisogno di cui all'articolo 8, individuato dall'Assemblea legislativa in sede di approvazione del proprio bilancio di previsione, comprende le risorse necessarie al funzionamento complessivo dell'organo, che concorrono, insieme alle altre, a determinare il fabbisogno annuale del Consiglio.
- 2. La spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica vigente, di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.
- 3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ridetermina la dotazione organica:
 - a) qualora si ravvisi l'esigenza di una diversa articolazione organizzativa nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 2;
- b) a seguito dell'attribuzione di nuove funzioni o riduzione di funzioni preesistenti ad opera di leggi regionali che stabiliscono al contempo il nuovo tetto massimo di spesa ammissibile.
 - 4. Entro i limiti indicati ai commi 2 e 3 l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa è autorizzato a procedere alla copertura dei posti vacanti attraverso le modalità previste dall'ordinamento vigente. Per il triennio 2009-2011 il reclutamento del personale di ruolo potrà avvenire anche senza previa attivazione di procedure di mobilità di personale in disponibilità.
 - 5. Della gestione delle spese per il personale e delle altre spese di funzionamento interno risponde in modo autonomo ed esclusivo l'Assemblea legislativa:
 - entro i limiti stabiliti dal presente articolo;
 - secondo gli obiettivi indicati nella programmazione dei fabbisogni di cui all'articolo 25;
 - sulla base di criteri che assicurino da un lato il rispetto del principio di economicità e di progressiva razionalizzazione e riduzione delle spese e, dall'altro, la fornitura dei beni e servizi indispensabili all'assolvimento delle funzioni primarie dell'Assemblea legislativa.
 - 6. L'Ufficio di Presidenza, sulla base dei criteri di cui al comma 5, stabilisce le modalità di adeguamento alle norme della legislazione nazionale e regionale in tema di contenimento delle spese della pubblica amministrazione, compatibilmente con le esigenze dell'autonomia dell'Assemblea Legislativa, avuto riguardo non ad una singola voce di spesa, ma al complesso delle spese di funzionamento a carico dell'UPB del Consiglio. Quest'ultima concorre nel suo complesso ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e comunque delle norme di coordinamento della finanza pubblica. Ciascun atto che preveda un onere a carico del bilancio consiliare viene approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria.".
- 3. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 25/2006 è sostituito dal seguente:
 - "2. L'Ufficio stampa è organizzato ed opera come redazione giornalistica; per la composizione dell'Ufficio stampa l'Ufficio di Presidenza si avvale di giornalisti iscritti all'albo nazionale di categoria individuati secondo le modalità dallo stesso definite.".
- 4. Alla fine del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 25/2006 sono aggiunte le seguenti parole: "L'Ufficio di Presidenza approva o partecipa all'approvazione o alla modificazione dei relativi statuti.".

5. L'articolo 24 della l.r. 25/2006 è sostituito dal seguente:

"Articolo 24 (Organizzazione)

- 1. Il regolamento di organizzazione approvato dall'Ufficio di Presidenza, in particolare, definisce:
 - a) le competenze dell'Ufficio di Presidenza, del Presidente, della dirigenza generale e della dirigenza tenuto conto del principio della distinzione tra compiti di indirizzo politico e compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
 - b) la tipologia, l'articolazione ed il numero delle strutture dell'Assemblea legislativa, nonché i criteri per l'affidamento degli incarichi riferiti alla dirigenza generale ed alla dirigenza;
 - c) la regolamentazione per l'accesso ai ruoli dell'Assemblea legislativa;
 - d) i criteri e i sistemi di valutazione del personale;
 - e) i profili professionali e le disposizioni che regolano l'attività del personale in servizio presso l'Assemblea legislativa;
 - f) i criteri e le modalità per l'assegnazione ai Gruppi consiliari ed all'Ufficio di Presidenza del personale di ruolo dipendente dell'Assemblea legislativa necessario allo svolgimento delle relative funzioni.
- 2. L'Ufficio di Presidenza, ai sensi del Regolamento interno, approva la dotazione organica dell'Assemblea legislativa, compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 8 bis.".
- 6. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 25/2006 la parola: "congiuntamente" è sostituita dalle seguenti: "d'intesa".
- 7. Nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 25/2006 sono soppresse le seguenti parole: "la durata del contratto dei giornalisti di cui all'articolo 15 non può superare la durata della legislatura in corso.".
- 8. Dopo l'articolo 30 della l.r. 25/2006 è inserito il seguente:

"Articolo 30 bis (Disapplicazioni)

1. A decorrere dalla data di approvazione degli atti inerenti la definizione degli assetti organizzativi delle Strutture facenti capo al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, sono disapplicate le norme regionali in materia di personale, dirigenza e ordinamento degli uffici regionali ed assunzione agli impieghi regionali incompatibili con le predette determinazioni.".

Articolo 13

(Nucleo di valutazione della dirigenza generale e della dirigenza per l'anno 2009)

- 1. Il compenso spettante ad ogni componente esterno del Nucleo di valutazione della dirigenza generale e della dirigenza è determinato, per l'anno 2009, con provvedimento della Giunta regionale fino ad un massimo di 20.000,00 euro, più oneri previdenziali e I.V.A., se dovuti, e rimborsi spese.
- 2. L'ammontare del compenso è stabilito dalla Giunta regionale in relazione all'impegno richiesto, alla natura degli atti da assumere e alle conseguenti responsabilità.

Articolo 14

(Modifica alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9)).

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 16 della l.r. 10/2004 la parola: "sei" è sostituita dalla seguente:

"dieci".

Articolo 15

(Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2004, n. 22 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo rurale))

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 22/2004, è inserito il seguente:

"Articolo 5 bis (Oneri per la fornitura dei servizi)

- 1. I servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), sono forniti dalla Regione a pagamento, sulla base di un tariffario che individua le tariffe per le diverse tipologie dei servizi, le modalità di pagamento e di accesso ai servizi stessi.
- 2. Il tariffario di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale ed è aggiornabile annualmente.".

Articolo 16

(Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007))

- 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 14/2007, sono inseriti i seguenti:
 - "5bis. La Regione esercita le funzioni di vigilanza sulla Centrale regionale di acquisto mediante l'esame del bilancio della Centrale medesima, di cui la Giunta regionale prende atto con proprio provvedimento.
 - 5ter. La Centrale regionale di acquisto, entro un mese dall'approvazione del proprio bilancio, trasmette alla struttura regionale competente in materia di gare e contratti una relazione gestionale sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente di cui la Giunta regionale prende atto con proprio provvedimento.".

Articolo 17

(Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro))

- 1. Al comma 1 dell'articolo 8 bis della l.r. 30/2007 le parole: "del coniuge o del convivente" sono sostituite dalle seguenti: "del coniuge o del convivente more uxorio o di un familiare di primo grado convivente".
- 2. Al comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 30/2007 le parole: "al coniuge o convivente" sono sostituite dalle seguenti: "al coniuge o al convivente more uxorio o ad un familiare di primo grado convivente".

Articolo 18

(Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo))

- 1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente:
 - "1. Al fine di favorire il perseguimento delle finalità della presente legge, è istituito un fondo di garanzia finalizzato alla concessione di garanzie fidejussorie per il pagamento delle rate dei mutui di cui all'articolo 17 o dei canoni di locazione di cui all'articolo 15 a favore:
 - a) degli assegnatari degli alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse di cui alla presente legge;
 - b) dei conduttori di alloggi in situazione di temporanea difficoltà economica, con canoni di locazione determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo);
 - c) dei soggetti che si avvalgono dei servizi di agenzia sociale per la casa, di cui all'articolo 16, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).".

- 2. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente:
- "2. Il fondo di cui al comma 1 prevede una garanzia fidejussoria che non può eccedere dodici mensilità del canone di locazione ovvero un'annualità di ammortamento del mutuo per una durata corrispondente al contratto di locazione oppure a quindici anni di ammortamento.".

Articolo 19

(Modifica alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni))

1. All'articolo 1, comma 4 della l.r. 5/2008 sono soppresse le parole: "in cui è parte la Regione".

Articolo 20

(Modifica alla legge regionale 20 ottobre 2008, n. 37 (Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e disposizioni transitorie)

- 1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 37/2008 è sostituito dal seguente:
 - "2. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 10/2008 è aggiunto il seguente:
 - "2 bis.La Regione opera affinché si verifichino le condizioni previste perché Sviluppo Genova S.p.A. agisca come Società in house sulla quale la Regione esercita il controllo analogo a quello sui propri servizi, previa intesa con gli altri soci pubblici.".
- 2. Qualora entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il capitale sociale della Sviluppo Genova S.p.A. non sia totalmente detenuto da soci pubblici e non siano verificate le condizioni previste per operare quale società in house, la Giunta regionale attiva le procedure per la dismissione della partecipazione.

Articolo 21 (Delega alle Province)

1. La Regione delega alle Province la partecipazione alle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, previste dall'articolo 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni, residuata in forza della legge regionale 26 aprile 1995, n. 35 (Esercizio delle funzioni già svolte dai soppressi servizi provinciali del Genio civile).

Articolo 22 (Proroga di termini)

- 1. La validità dell'accreditamento istituzionale concesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997), ai presidi sanitari e socio sanitari che ne abbiano richiesto o ne richiedano il rinnovo entro i termini previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è prorogata al 30 aprile 2009 per gli accreditamenti concessi negli anni 2003 e 2004.
- 2. In attesa della complessiva revisione del sistema di accreditamento delle strutture sanitarie, il direttore sanitario delle strutture private accreditate che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti deve essere in possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica o in una disciplina equipollente o deve aver svolto, per almeno cinque anni, attività di direzione tecnico-sanitaria nella struttura accreditata in cui esercita l'attività.

Articolo 23 (Disposizioni per l'attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)

1. All'alienazione dei beni immobili di cui al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari pre-

- visto dall'articolo 58 del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale).
- 2. Qualora alla valorizzazione dei beni immobili prevista dall'articolo 58, comma 1, del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, si provveda mediante concessione o locazione degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 della l.r. 21/2007.

Articolo 24 (Copertura finanziaria)

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2009.

Articolo 25 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 dicembre 2008

IL PRESIDENTE Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2008, N. 44

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Battista Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 116 in data 4 novembre 2008;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 novembre 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 398;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 6 novembre 2008;
- d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamento nella seduta del 5 dicembre 2008;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 2008;
- f) la legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2009.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Veschi M.)

il disegno di legge, oggi sottoposto all'esame dell'Assemblea legislativa, riveste il carattere di "legge collegata" alla legge finanziaria regionale per l'anno 2009 e contiene disposizioni recanti modifiche ed integrazioni alle leggi regionali di spesa vigenti, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa, nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, così come prevede l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria).

Il provvedimento è stato esaminato dalla I Commissione, competente per l'esame in sede referente, ed è stato oggetto di modifiche proposte dalla Giunta regionale; nel corso del dibattito, poi, la Commissione ha deciso, a norma dell'articolo 86, comma 5, del Regolamento interno, lo stralcio di un emendamento, concernente la normativa in materia di promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, delle attività universitarie e di alta formazione. Ritenendo che tale disposizione possa formare oggetto di un provvedimento separato, ne è stata, pertanto, chiesta la riassegnazione alle competente Commissione di merito, al fine di meglio approfondire e discutere l'argomento.

Entrando nel merito del disegno di legge, le finalità principali perseguite riguardano, in primo luogo, la disciplina in tema di personale – in merito alla quale sono state effettuate le audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali - e, in particolare, la razionalizzazione della spesa attraverso l'adeguamento alla normativa nazionale in tema di esonero dal servizio e l'estensione dell'istituto dell'esodo, già previsto per i dipendenti regionali, a quelli delle Comunità montane, delle Aziende di servizi alla persona e degli enti di formazione. Sono, poi, state affrontate le problematiche inerenti la riduzione dell'area del precariato, attraverso la predisposizione di apposite procedure di progressiva stabilizzazione del personale assunto con contratti a tempo determinato, proseguendo così la scelta politica della Giunta regionale in materia. Tutto questo, insieme all'articolo sulla casa, si inquadra come con-

tributo contro la crisi economica e sociale che stiamo attraversando.

Il disegno di legge provvede, inoltre, alla modifica di alcune leggi vigenti per razionalizzare le relative discipline di settore, in materia, ad esempio, di funzioni di vigilanza esercitate dalla Regione sulla Centrale regionale di acquisto e di delega alle Province in ordine alla partecipazione alle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Nell'ottica, poi, di prevedere strumenti finanziari volti a razionalizzazione alcuni interventi da parte della Regione, è stato introdotto un tariffario per l'erogazione dei servizi di sviluppo agricolo, in conformità, peraltro, alla normativa comunitaria e sono state definite alcune modalità relative all'alienazione e alla valorizzazione di immobili, secondo quanto previsto, a livello nazionale, dal piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Il disegno di legge è stato sottoposto, come previsto dallo Statuto e dalla legge regionale 26 giugno 2006, n. 13, al Consiglio delle Autonomie Locali, il quale ha espresso parere favorevole.

Si auspica che il disegno di legge, approvato ad ampia maggioranza dalla I Commissione, possa ottenere un ampio consenso da parte dell'Assemblea legislativa, allo scopo di consentire l'adozione, nei tempi stabiliti per la sessione di bilancio, di norme volte ad ottenere la razionalizzazione di vari interventi regionali incidenti sulla spesa pubblica.

Relazione di minoranza (Consigliere Morgillo L.)

Il presente disegno di legge ci vede contrari, sia per il contenuto che per le modalità estensive, e fortemente critici.

Ancora una volta il Collegato alla finanziaria viene usato dalla Giunta per modificare e aggiustare ciò che non è riuscita a realizzare in corso d'opera.

Ricordiamo, a conforto delle modalità dell'operato approssimativo dell'esecutivo, che solo poche settimane addietro è stato approvato dalla maggioranza consiliare un altro provvedimento della Giunta, c.d "omnibus", identico all'attuale disegno di legge per le caratteristiche, cioè di intervenire a modificare e a correggere disposizioni recenti.

Vogliamo sottolineare la nostra disapprovazione per la mancata programmazione della Giunta, che ricorre alle disposizioni contenute nel Collegato esclusivamente perché è stata carente della capacità di affrontare in tempo utile l'adeguamento o la modifica di alcune norme derivanti dall'attuazione di leggi nazionali; ne sono esempio le norme di adeguamento al decreto legge 112/2008, convertito con modiche nella legge 133/2008, approvata ad agosto, contenute nel Collegato.

La maggioranza ha avuto tutto il tempo per apportare gli adeguamenti richiesti dalla normativa statale, e senza la necessità di ricorrere allo strumento del Collegato, ma seguendo il percorso legislativo ordinario.

Fatto ancor più grave, che abbiamo avuto modo di denunciare già in sede di "omnibus", il Collegato va a modificare leggi regionali recentissime o risultate inapplicabili o addirittura incomplete, ad esempio l'art. 9, che va a modificare le disposizioni collegate alla finanziaria 2007.

Ancora, critichiamo aspramente le previsioni dell'art. 5 in materia di apprendistato. E' l'ennesima proroga dei termini che grida vendetta.

Il gruppo di Forza Italia ha all'inizio del 2008 presentato una proposta di legge in materia, proprio per dare finalmente certezza normativa alla materia, che non può vivere di rinvii e rimanere in una situazione aleatoria e di precarietà, proprio nell'attuale momento congiunturale, in cui è necessario mettere in atto tutti gli strumenti a disposizione della politica per assicurare una speranza di futuro ai giovani e ai mestieri.

Abbiamo, unitamente alla proposta di legge, presentato una mozione per impegnare la Giunta a dare concreta attuazione alla l. r. 3/2003, e in particolare agli artt. 53, 54, e 55 e a quanto previsto in merito dai Piani triennali attuativi.

Considerato che questa è l'ultima vera occasione di questa Giunta per dare attuazione ai propri impegni programmatici, programmi di cui non vediamo né la traccia né il tentativo di esecuzione, esprimiamo un giudizio fortemente negativo sul disegno di legge all'esame del Consiglio, unitamente al parere negativo per le modalità operative della Giunta stessa.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 è pubblicato nella G.U. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.; La legge 6 agosto 2008, n. 133 è pubblicato nella G.U. 21 agosto 2008, n. 195; La legge regionale 25 gennaio 2006, n. 1 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006, n. 1.

Nota all'articolo 2

La legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 è pubblicata nel B.U. 29 aprile 2008, n. 4.

Nota all'articolo 5

Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è pubblicato nella G.U. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.; La legge 14 febbraio 2003, n. 30 è pubblicata nella G.U. 26 febbraio 2003, n. 47.

Note all'articolo 8

La legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 è pubblicata nel B.U. 27 agosto 1986, n. 35. La legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 è pubblicata nel B.U. 28 marzo 2007, n. 7; La legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 è pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1987, n. 8.

Nota all'articolo 9

La legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 è pubblicata nel B.U. 28 marzo 2007, n. 7;

Note all'articolo 10

La legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è pubblicata nella G.U. 20 novembre 1965, n. 290.

Nota all'articolo 11

La legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 è pubblicata nel B.U. 2 gennaio 1991, n. 1.

Nota all'articolo 12

La legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 è pubblicata nel B.U. 30 agosto 2006, n. 13.

Note all'articolo 14

La legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 è pubblicata nel B.U. 14 luglio 2004, n. 6; La legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 è pubblicata nel B.U. 1 aprile 1998, n. 5.

Nota all'articolo 15

La legge regionale 29 novembre 2004, n. 22 è pubblicata nel B.U. 1 dicembre 2004, n. 11.

Nota all'articolo 16

La legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 è pubblicata nel B.U. 4 aprile 2007, n. 8.

Nota all'articolo 17

La legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 è pubblicata nel B.U. 22 agosto 2007, n. 14.

Note all'articolo 18

La legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 è pubblicata nel B.U. 12 dicembre 2007, n. 20; La legge 9 dicembre 1998, n. 431 è pubblicata nella G.U. 15 dicembre 1998, n. 292, S.O.; La legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 è pubblicata nel B.U. 28 febbraio 2007, n. 5.

Nota all'articolo 19

La legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 è pubblicata nel B.U. 12 marzo 2008, n. 2; Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è pubblicato nella G.U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O..

Note all'articolo 20

La legge regionale 20 ottobre 2008, n. 37 è pubblicato nel B.U. 21 ottobre 2008, n. 14; La legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 è pubblicato nel B.U. 29 aprile 2008, n. 4.

Note all'articolo 21

Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 è pubblicato nella G.U. Supplemento alla Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149;

Il testo unico 18 giugno 1931, n. 773 è pubblicato nella G.U. 26 giugno 1931, n. 146; La legge regionale 26 aprile 1995, n. 35 è pubblicata nel B.U. 17 maggio 1995, n. 11.

Note all'articolo 22

La legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 è pubblicata nel B.U. 18 agosto 1999, n. 12; Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 è pubblicato nella G.U. 20 febbraio 1997, n. 42, S.O..

Nota all'articolo 23

La legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 è pubblicata nel B.U. 6 giugno 2007, n. 11.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Risorse Finanziarie e Strumentali – Settore Coordinamento Risorse Finanziarie

LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2008 N. 45

Modifiche alle leggi regionali 6 giugno 2008, n. 16 (disciplina dell'attività edilizia) e 25 luglio 2008, n. 25 (disposizioni per la promozione ed il finanziamento dei programmi integrati per la mobilità "P.I.M.").

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))

- 1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 16/2008 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
- "g)l'installazione di impianti di rilevazione anemometrica destinati a soddisfare esigenze temporalmente circoscritte e da rimuovere al termine della campagna di misurazione.".
- 2. La lettera e) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
- "e) interventi relativi all'installazione di:
 - 1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici non integrati o aderenti fino a 20 mq.;
 - 2) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, purché di superficie non superiore a quella della copertura;
 - 3) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m. e diametro non superiore a 1 m.. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati linee guida e criteri per la realizzazione degli impianti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2007. I parametri ed i requisiti indicati ai punti 1), 2) e 3) possono essere successivamente modificati con deliberazione della Giunta regionale in adeguamento alle disposizioni nazionali.".
- 3. Al comma 6 le parole : "ANI-MA o" sono soppresse.

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 16/2008)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b) le parole: "non comportanti modifiche esterne dell'edificio, salvo quelle" sono sostituite dalle seguenti: "anche comportanti modifiche all'esterno dell'edificio purché nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali di cui all'articolo 83, ivi comprese quelle";
 - b) alla lettera c) le parole: "non comportanti modifiche esterne all'edificio, salvo quelle consentite dalla lettera b) e" sono sostituite dalle seguenti: "comportanti anche modifiche all'esterno dell'edificio purché nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali di cui all'articolo 83, ivi comprese";
 - c) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
 - "h)le opere di urbanizzazione primaria costituite da elettrodotti nei casi e nei termini di cui all'articolo 28 nonché, purchè conformi a quanto previsto nell'articolo 29, comma 9, la realizzazione degli impianti di seguito specificati:
 - 1) pannelli solari termici da 20 a 100 mq.;
 - 2) impianti fotovoltaici fino a 20 Kw;
 - 3) impianti eolici fino a 60 Kw;
 - 4) impianti idraulici fino a 100 Kw;
 - 5) impianti a biomasse fino a 200 Kw.

Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati linee guida e criteri per la realizzazione degli impianti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2007. I parametri e le dimensioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) possono essere successivamente modificati con deliberazione della Giunta regionale in adeguamento alle disposizioni nazionali.".

Articolo 3 (Modifica all'articolo 29 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 9 dell'articolo 29 della l.r. 16/2008 le parole: "nel regolamento regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 22/2007" sono sostituite dalle seguenti: "nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione competente".

Articolo 4 (Modifica all'articolo 38 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 16/2008 dopo le parole: "di nuova costruzione" sono aggiunte le seguenti: "rilevanti in termini di carico urbanistico in quanto comportanti creazione di nuova superficie agibile".

Articolo 5 (Modifica all'articolo 39 della l.r. 16/2008)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 16/2008 le parole: "che non comportino un incremento del carico urbanistico come definito all'articolo 38" sono sostituite dalle seguenti: "che non siano rilevanti in termini di carico urbanistico o di suo incremento ai sensi dell'articolo 38, comma 1".

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 43 della l.r. 16/2008)

- 1. Al comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole: "istanza di sanatoria" sono sostituite dalle seguenti: "istanza di accertamento di conformità";
 - b) dopo le parole: "Agenzia del territorio" sono inserite le seguenti: ", fermo restando il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione per gli interventi soggetti a DIA onerosa ai sensi dell'articolo 38";
 - c) le parole: "permesso in sanatoria" sono sostituite dalle seguenti: "titolo in sanatoria".
- 2. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
 - "4-bis. Sulla richiesta di accertamento di conformità il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia, con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali sulla richiesta si intende formato il silenzio rifiuto impugnabile ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni."
- 3. Al comma 7 le parole: "istanza di sanatoria" sono sostituite dalle seguenti: "istanza di accertamento di conformità".

Articolo 7 (Sostituzione dell'articolo 48 della l.r. 16/2008)

1. L'articolo 48 della l.r. 16/2008 è sostituito dal seguente:

"Articolo 48 (Opere in difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 1° settembre 1967)

1. Le opere in difformità da licenza edilizia eseguite prima del 1° settembre 1967 od in corso di realizzazione a tale data non rientranti nella definizione delle opere interne di cui all'articolo 22, comma 2, purché già accatastate all'epoca di loro esecuzione e munite di certificato di abitabilità o di agibilità, sono regolarizzabili, sotto il profilo amministrativo, mediante invio al Comune, da parte del proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare, di comunicazione corredata da

- relazione descrittiva delle opere realizzate e da dichiarazione asseverata sulla data di esecuzione delle medesime e sui dati catastali e di abitabilità o agibilità.
- 2. Ove le opere in difformità di cui al comma 1 concretino variazioni non già accatastate all'epoca della loro realizzazione o non risultanti dal certificato di abitabilità o agibilità sono regolarizzabili mediante invio al Comune di comunicazione di cui all'articolo 22, comma 3, lettere a), b) e c), preceduta dal versamento della somma di euro 516,00.
- 3. Ove le opere in difformità di cui al comma 2 concretino variazioni in aumento della superficie della costruzione o della unità immobiliare fino alla soglia di 10 metri quadrati, la somma da corrispondere è pari a euro 5.164,00. Ove le variazioni in aumento siano di entità superiore e sino alla soglia di 20 metri quadrati la somma da corrispondere è pari a euro 10.328,00. Nel caso di variazioni di maggiore estensione la somma da corrispondere è preventivamente determinata dal Comune, su richiesta dell'interessato, tra un minimo di euro 15.492,00 ed un massimo di euro 46.476,00, tenendo conto delle caratteristiche dimensionali e funzionali della porzione interessata.
- 4. Il Comune, ricevuta la comunicazione e la attestazione di versamento di cui ai commi 2 e 3, ove richiesto, certifica l'avvenuta presentazione.
- 5. Ove le opere di cui ai commi 1, 2 e 3 risultino realizzate in aree od edifici già soggetti al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) in violazione dell'articolo 7 della medesima legge, sotto il profilo amministrativo il Comune, in applicazione dell'articolo 15 della stessa legge, impone il pagamento di una sanzione pari alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.

Articolo 8 (Modifiche all'articolo 89 della l.r. 16/2008)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 16/2008 l'elencazione degli articoli :"45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52" è sostituita dalla seguente: "44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51".
- 2. Alla lettera f) del comma 2 il numero: "2" è sostituito dal seguente: "3".

Articolo 9

(Modifica alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 25 (Disposizioni per la promozione ed il finanziamento dei programmi integrati per la mobilità "P.I.M.))

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 25/2008 è inserito il seguente:

"2-bis.Per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti i finanziamenti degli interven ti inseriti nei P.I.M. sono definiti con criteri di perequazione individuati con il provvedimento di cui all'articolo 4, ad eccezione di quanto previsto alla lettera e) del comma 1.".

Articolo 10 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 dicembre 2008

IL PRESIDENTE Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2008, N. 45

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale su iniziativa della Giunta regionale in data 17 novembre 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 405;
- b) è stata assegnata alla VI Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 18 novembre 2008;
- c) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti sul testo rielaborato nella seduta del 3 dicembre 2008;
- d) è stata esaminato e approvato all'unanimità con emendamento dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 2008;
- e) la legge regionale entra in vigore il 25 dicembre 2008.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

La legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 è pubblicata nel B.U. 18 giugno 2008, n. 6.

Nota all'articolo 7

La legge 29 giugno 1939, n. 1497 è pubblicata nella G.U. 14 ottobre 1939, n. 241.

Nota all'articolo 9

La legge regionale 25 luglio 2008, n. 25 è pubblicata nel B.U. 30 luglio 2008, n. 10.

LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2008 N. 46

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1996, n. 14 (iniziative e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1996 n. 14 (Iniziative e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse))

- 1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 14/1996 le parole: "A decorrere dal 1997" sono soppresse e le parole: "entro il 30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre".
- 2. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 14/1996 le parole: "entro il 28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno".

Articolo 2 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 dicembre 2008

IL PRESIDENTE Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2008, N. 46

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale su iniziativa della Giunta regionale in data 17 novembre 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 406;
- b) è stata assegnata alla VI Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 18 novembre 2008;
- c) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità sul testo rielaborato nella seduta del 3 dicembre 2008;
- d) è stata esaminato e approvato all'unanimità con emendamento dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 2008;
- e) la legge regionale entra in vigore il 25 dicembre 2008.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1 La legge regionale 22 marzo 1996, n. 14 è pubblicata nel B.U. 10 aprile 1996, n. 8.

LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2008 N. 47

Modifiche alla legge regionale 14 marzo 2006, n. 5 (contributi regionali per favorire l'attività delle pubbliche assistenze liguri).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 2006, n. 5 (Contributi regionali per favorire l'attività delle pubbliche assistenze liguri)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 5/2006, dopo le parole: "in Liguria" sono aggiunte le seguenti: "e delle Associazioni di volontari donatori di sangue che hanno sede e gestiscono unità di raccolta nel territorio regionale".

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 5/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 5/2006 dopo le parole: "trasporto ammalati" sono inserite le seguenti: "e alle Associazioni di volontari donatori di sangue".

Articolo 3 (Norma finanziaria)

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede per l'anno finanziario 2008, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa all'U.P.B. 10.205 "Interventi a favore di associazioni ed enti operanti in campo sociale".
- 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 dicembre 2008

IL PRESIDENTE Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2008, N. 47

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Luigi Cola, Lorenzo Basso, Ubaldo Benvenuti, Michele Boffa, Ezio Chiesa, Antonino Miceli, Minella Mosca, Vito Vattuone e Moreno Veschi in data 3 ottobre 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 390;
- b) è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 8 ottobre 2008;
- c) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 24 novembre 2008;
- d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 4 dicembre 2008;
- e) è stata esaminata e approvata a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 2008;
- f) la legge regionale entra in vigore l'8 gennaio 2009.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Cola L.)

con la presente proposta di legge, ora sottoposta all'attenzione dell'Assemblea legislativa, la Regione Liguria intende apportare alcune brevi modifiche al contenuto della legge regionale 14 marzo 2006, n.5, ad oggetto: "Contributi regionali per favorire l'attività delle pubbliche assistenze liguri".

In particolare, la modifica degli articoli 1 e 2 della suddetta normativa regionale è finalizzata ad estendere alle Associazioni di volontari donatori del sangue, aventi sede e operanti in Liguria, gli stessi benefici previsti dalla legge per le Pubbliche Assistenze, i Comitati locali della Croce Rossa Italiana con sede in Liguria, le organizzazioni che svolgono attività di trasporto ammalati iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 15/1992. Tali benefici consistono nella concessione di contributi da destinare all'acquisto di immobili per l'esercizio della loro attività e alla realizzazione, ampliamento e ristrutturazione dei locali, nonché alla sostituzione, adeguamento e messa a norma degli impianti tecnologici.

Pertanto, la modifica legislativa in esame va a colmare la contraddizione esistente tra le risorse disponibili e lo sviluppo di un'attività a rilevante valenza sociale, fondata sul contributo e l'opera dei volontari donatori di sangue. E' da precisare, inoltre, che per l'anno in corso la proposta di legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi, poiché alla copertura si fa fronte con lo stanziamento previsto dal vigente bilancio.

Auspico, in conclusione, che la proposta di legge possa ottenere un vasto consenso da parte di tutte le forze politiche presenti in questa Assemblea, recuperando, al contempo, le posizioni espresse in sede di dibattito nella competente Commissione, volte a raggiungere in futuro una più ampia integrazione con il sistema delle politiche sociosanitarie della Regione.

Relazione di minoranza (Consigliere Morgillo L.)

Vogliamo sottolineare l'assoluta inutilità della presente proposta di legge nonché, ancor prima, della legge regionale 5/2006, poiché i contributi oggetto della normativa ben potrebbero essere erogati avvalendosi delle norme già in vigore, in particolare della legge 12/2006. Ovviamente, ci pare evidente che lo scopo della semplificazione e dello snellimento legislativo, amministrativo e burocratico sia posto ancora una volta nel nulla dal centro sinistra.

Riteniamo che la proposta di legge oggi all'esame del Consiglio sia l'ennesima dimostrazione dell'incapacità di lavorare della attuale maggioranza, nonché di una disomogenea visione politica all'interno della stessa.

Infatti, ci troviamo di fronte all'ennesima modifica di una legge approvata dalla maggioranza e, sempre dalla maggioranza, modificata dopo poco tempo.

Sorge spontanea una domanda: se la modifica proviene dalla stessa maggioranza che ha approvato a suo tempo la legge perché tali disposizioni non sono state direttamente contemplate? Ci pare, dunque, che il motivo sia da ricercare all'interno di una spaccatura della maggioranza.

Quanto al contenuto della proposta oggi all'esame del Consiglio, l'ampliamento dei soggetti beneficiari della norma, se da un lato potrebbe essere positivamente valutata stante la natura degli stessi, dall'altro porterà ad una inevitabile confusione nel mondo del volontariato, dando altresì origine a probabili discriminazioni. Né dobbiamo dimenticare che la maggioranza ha dato risposta negativa alla richiesta di audire i rappresentanti delle associazioni di volontariato che dovrebbero beneficiare dei fondi regionali.

La ratio della normativa in questione, seppure condivisibile in linea di principio, non porterà nel suoi effetti applicativi ad altro che ad una lacunosità peggiorativa del testo originario.

Concludendo, esprimiamo una posizione fortemente critica nei confronti della presente proposta di legge, riservandoci di manifestare il nostro voto all'esito della discussione in sede consiliare.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1 La legge regionale 14 marzo 2006, n. 5 è pubblicata nel B.U. 22 marzo 2006, n. 3.

REGOLAMENTO REGIONALE 24 DICEMBRE 2008 N. 5

Regolamento recante "Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri".

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione; Visto l'articolo 50, commi 2 e 3 dello Statuto;

EMANA

il seguente regolamento regionale:

TITOLO I MISURE DI CONSERVAZIONE VALIDE PER TUTTE LE ZPS

Articolo 1 (Finalità)

- 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e del Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS), la Regione assume, con il presente Regolamento, ai fini della salvaguardia della biodiversità, le opportune misure di conservazione conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie presenti nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), che consentono un corretto e sostenibile uso del territorio.
- 2. La Regione inoltre promuove ed incentiva, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, azioni volte a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie presenti nelle ZPS.

Articolo 2 (Divieti e obblighi)

- 1. Nelle ZPS liguri, individuate con delibera di Giunta, non sono consentite le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo all'avifauna selvatica ed ai rispettivi habitat protetti. In particolare, non sono ammessi:
 - a) l'attività venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate prefissate dal calendario venatorio alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
 - b) l'attività di addestramento dei cani da caccia, prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 357/1997 e successive modificazioni, entro la data di emanazione del presente atto;
 - c) l'ampliamento e la costituzione di nuove Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile;
 - d) la preapertura dell'attività venatoria con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

- e) l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici;
- f) la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico della popolazione di corvidi nonchè il controllo demografico delle popolazioni di corvidi nelle aree di presenza del falco lanario (Falco biarmicus);
- g) i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad esclusione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- h) l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Aythytia fuligula);
- i) la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi o ricoveri di uccelli;
- j) l'utilizzo del munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata, salmastra come individuate dall'Ente Gestore di concerto con la Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
- k) l'introduzione in ambienti naturali di specie animali alloctone o, seppure autoctone, non appartenenti a popolazioni locali ad eccezione degli interventi finalizzati alla reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente o dei ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio di estinzione, da attuarsi secondo i disposti dell'articolo 12 del d.P.R. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle attività zootecniche tradizionali:
- l) l'uso di specie alloctone negli interventi di forestazione, salvo specifiche ed evidenti esigenze connesse con la salvaguardia naturalistica;
- m) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20Kw, comunque previa positiva valutazione di incidenza;
- n) l'apertura di nuove cave ed attività estrattive e l'ampliamento delle esistenti. Per le esistenti prevedendo, altresì, che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, privilegiando la creazione di zone umide e/o di aree boscate;
- o) la realizzazione dei nuovi impianti di risalita a fune e delle nuove piste da sci;
- p) l'apertura di nuove discariche e degli impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti;
- q) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, maceri, pozze di abbeverata e abbeveratoi tradizionali in legno o pietra, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili, piantate e boschetti, ambienti ecotonali individuati nelle cartografie regionali, salvo specifiche ed evidenti esigenze connesse con la salvaguardia naturalistica o dell'incolumità pubblica;
- r) l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi, regolarmente autorizzati, di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- s) l'esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- t) l'accensione di fuochi all'aperto, l'abbruciamento delle stoppie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati o infestante, se non preventivamente autorizzati dall'autorità competente e fatti salvi gli interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente;
- u) la conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2 del regolamento (CE) 796/2004 ad altri usi;
- v) l'asfaltatura di strade forestali;
- w) l'attività di circolazione motorizzata nelle strade forestali, nelle mulattiere, nei sentieri e al di fuori delle strade, fatta eccezione dei mezzi agricoli e forestali, di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;

- x) l'utilizzo sul campo dei seguenti rodenticidi: anticoagulanti della seconda generazione e fosfuro di zinco. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione naturalistica del sito, comunque successivamente alla effettuazione di valutazione di incidenza;
- y) l'eliminazione della naturalità strutturale e funzionale dei corsi d'acqua, sorgenti e acquiferi e delle loro connessioni ecologico-funzionali con l'ambiente circostante salvo specifiche ed evidenti esigenze connesse con la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

2. Nelle ZPS liguri, è fatto obbligo di:

- a) mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
- b) garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) 1782/2003, nonché attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro ai sensi del regolamento (CE) 1782/2003. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1º marzo ed il 31 luglio di ogni anno. Il periodo di divieto annuale di sfalcio e trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi tra il 15 febbraio ed il 30 settembre di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antiincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

I. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

II. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

III. colture a perdere per la fauna ai sensi dell'articolo 1 lettera c) del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 marzo 2002 (Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi);

IV. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

V. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

c) realizzare il monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla direttiva 79/409/CEE ed, in particolare, di quelle dell'allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.

Articolo 3 (Regolamentazioni)

- 1. La Regione provvede, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 7 del D.M. 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), alla regolamentazione delle seguenti attività e/o azioni nelle ZPS liguri:
 - a) è vietata l'arrampicata sportiva libera o attrezzata e l'avvicinamento a pareti o scarpate rocciose con deltaplani, parapendii ed elicottero o veicoli simili, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 luglio, salvo nel caso di comprovata assenza di siti riproduttivi di specie ornitiche comprese nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE, accertata dall'ente gestore della ZPS;
 - b) è vietata la realizzazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali

- canali di irrigazione e canali collettori, nel periodo che va dal 1° marzo al 31 luglio;
- c) nell'esecuzione dei tagli boschivi di superficie superiore a 2 ha, è obbligatorio il rilascio di isole di biodiversità, destinate all'invecchiamento indefinito nonché il rilascio della lettiera in bosco. Per i boschi governati ad alto fusto ed a ceduo, nelle diverse forme di trattamento, l'estensione dell'isola di biodiversità per essere efficace deve ammontare come minimo:
 - I. al 3% della superficie territoriale al taglio di estensione maggiore a 2 ha ed inferiore a 10 ha; II. al 2% per la frazione eccedente ai 10 ha;
 - III. per le superfici territoriali al taglio superiori a 10 ha, la superficie complessivamente destinata come isola di biodiversità deve essere ripartita in nuclei di numero non inferiore a 3, comunque, ciascuna isola non deve avere estensione inferiore a 500 mg;
 - IV. le isole di biodiversità devono essere rappresentative della formazione forestale presente nell'area; devono interessare le zone del lotto più rilevanti dal punto di vista naturalistico; devono essere distribuite il più possibile nell'ambito dell'area al taglio e preferibilmente non essere localizzate nelle fasce periferiche. All'interno delle isole di biodiversità devono effettuarsi solo interventi di tipo fitosanitario, o per tutela della pubblica incolumità e/o salvaguardia idrogeologica del territorio e comunque previa valutazione di incidenza. Nei boschi governati ad alto fusto, nelle sue diverse forme di trattamento, il soprassuolo rilasciato all'invecchiamento indefinito non deve concorrere alla determinazione della provvigione da rilasciarsi a seguito dell'intervento. Nei boschi governati a ceduo, nelle sue forme diverse di trattamento, il soprassuolo interno alle isole di biodiversità deve essere avviato all'alto fusto e solo successivamente rilasciato all'invecchiamento indefinito. Le piante interne alle isole non devono concorrere alla determinazione delle matricine da rilasciarsi a dote del bosco;
- d) è vietata la realizzazione di interventi selvicolturali, compreso il taglio e l'esbosco, in habitat forestali, nel periodo di riproduzione avifaunistica (corteggiamento, riproduzione e allevamento dei giovani) dal 1° marzo al 31 luglio, fatti salvi i tagli di ordinaria utilizzazione dei boschi cedui in turno e/o specifiche ed evidenti esigenze connesse con la salvaguardia naturalistica o dell'incolumità pubblica, comunque previa eventuale valutazione di incidenza. I tagli di utilizzazione dei boschi cedui, sia semplici che composti, sono soggetti alla preventiva comunicazione prevista dall'articolo 6 comma 1 lettera b) del regolamento regionale 29 giugno 1999, n. 1 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale).

Articolo 4 (Attività da incentivare e/o raccomandate)

- 1. Sono raccomandate e/o incentivate nei limiti della disponibilità di bilancio, le attività e le azioni che comportano:
 - a) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
 - b) l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio delle ZPS;
 - c) l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale e le forme di agricoltura estensiva tradizionale;
 - d) la repressione del bracconaggio;
 - e) il ripristino di habitat naturali quali le zone umide, temporanee e permanenti e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;
 - f) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
 - g) il mantenimento delle stoppie e delle paglie nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.
 - 2. La Regione, altresì, promuove ed incentiva le seguenti attività ed azioni:
 - a) il mantenimento ed il recupero di prati e pascoli, in particolare quelli di alta quota;
 - b) la tabellazione dei confini delle ZPS ed indicazione delle attività non consentite;
 - c) la diversificazione del paesaggio agrario e l'incentivazione di pratiche agricole biologiche mediante il mantenimento o ripristino degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari

- alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti;
- d) lo sfalcio dei prati stabili praticato attraverso modalità e tempistiche compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti e con andamento centrifugo dello sfalcio;
- e) la conservazione degli habitat forestali nei pressi dei corsi d'acqua e dei canali, in aree che non comportino comunque un elevato rischio idraulico;
- f) gli interventi di selvicoltura naturalistica che favoriscano la presenza di specie baccifere appetite dall'avifauna selvatica, soprattutto in aree percorse da rotte migratorie;
- g) la conservazione degli habitat forestali nei pressi di bacini idrici naturali ed artificiali e di nuclei di parcelle di bosco non ceduato;
- h) la conservazione e/o la promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
- i) gli interventi di diversificazione specifica dei popolamenti forestali e di conservazione di esemplari di piante mature;
- j) la conservazione di aree boscate non soggette a tagli e non soggette alla rimozione degli alberi morti o marcescenti;
- k) la conservazione del sottobosco;
- la conservazione ed il ripristino di aree aperte, di pascoli e di aree agricole all'interno del bosco, preferibilmente nei pressi delle aree forestali evitando, l'instaurarsi di situazioni di sovrapascolo ed il pascolo brado all'interno delle aree boschive;
- m)gli interventi volti al mantenimento ed all'ampliamento delle zone umide d'acqua dolce;
- n) il mantenimento della vegetazione di ripa e dei canneti di margine;
- o) la conservazione di alberi ed arbusti autoctoni, di fossati, di canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali;
- p) gli interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;
- q) gli interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e prive di vegetazione in ambiente fluviale;
- r) le misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi allo scopo di creare complessi macchia-radura, zone umide e prati gestiti principalmente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle superfici agricole situate lungo le fasce destinate a corridoi ecologici ed ai margini delle zone umide già esistenti;
- s) la gestione delle superfici incolte e dei seminativi soggetti a set-aside obbligatorio con sfalci, trinciature, lavorazioni superficiali se effettuate solo nel periodo compreso fra agosto e dicembre.

Articolo 5 (Individuazione degli Enti gestori delle ZPS)

1. Gli Enti gestori delle ZPS IT 1331578 "Beigua – Turchino", IT 1313776 "Piancavallo", IT 1314677 Saccarello – Garlenda, IT 1314678 "Sciorella", IT 1314679 "Toraggio – Gerbonte", IT 1315481 "Ceppo – Tomena" e IT 1315380 "Testa d'Alpe – Alto" sono l'ente Parco del Beigua e l'ente Parco delle Alpi Liguri per i relativi territori di competenza. Alla gestione delle ZPS ricadenti fuori delle zone parco provvede la Regione anche tramite convenzione approvata dalla Giunta regionale con i parchi o altri enti pubblici aventi medesime finalità istituzionali.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE

Articolo 6 (Misure di conservazione specifiche per tipologie di ZPS)

1. In considerazione delle specificità di ambienti e di specie, nonché dei principali elementi di criticità riscontrabili localmente, le misure generali di cui al precedente Titolo I sono integrate con specifiche misure di conservazione, riportate in allegato 1, per ciascuna ZPS, le cui specie chiave, ai sensi della direttiva 79/409/CEE, le tipologie ambientali e i relativi obiettivi di conservazione, sono riportati in allegato 2.

TITOLO III (DISPOSIZIONI FINALI)

Articolo 7 (Disposizioni transitorie e finali)

- 1. Le misure di conservazione contenute nel presente atto prevalgono sulle previsioni contenute nei provvedimenti regionali o locali di regolamentazione di uso del territorio, compresi gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e di settore vigenti o adottati. La Giunta regionale, nei casi di cui all'articolo 5 commi 9 e 10 del d.P.R. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni provvede all'autorizzazione di interventi e/o progetti eventualmente in contrasto con le misure di conservazione contenute nel presente atto, comunque previa apposita valutazione di incidenza.
- 2. Alle ZPS ricadenti all'interno di aree naturali protette, istituite ai sensi della legislazione vigente, si applicano le norme del presente Regolamento solo se più restrittive rispetto alle misure di conservazione vigenti.
- 3. Le misure di cui al comma 1 hanno valenza fino all'approvazione degli specifici Piani di gestione per ciascun sito Rete natura 2000, ove necessari, e possono essere aggiornate in occasione della adozione delle misure di conservazione dei SIC eventualmente coincidenti, anche solo parzialmente, e comunque in relazione all'andamento dello stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati.
- 4. La Giunta regionale approva gli adeguamenti alle misure di conservazione contenute nel presente atto, che si rendessero eventualmente necessari a seguito di aggiornamenti normativi nonché dell'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche e/o ai monitoraggi di cui all'articolo 7 del d.P.R. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, che non incidano sull'impostazione delle Misure di conservazione di cui al comma 1. Gli adeguamenti sono comunicati al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare entro sei mesi dall'adozione.
- 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le zone di protezione speciale (ZPS) liguri devono essere opportunamente tabellate in particolare quelle esterne alle aree protette regionali, di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette).
- 6. Le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente provvedimento sono effettuate dai soggetti individuati dall'articolo 15 del d.P.R. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 7. La vigilanza di cui al comma 5 è altresì affidata agli organi e soggetti che esercitano la vigilanza venatoria, ittica e zoofila ai sensi della normativa vigente.
 - 8. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento valgono le disposizioni del

D.M. 17 ottobre 2007, anche più restrittive.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 comma 3 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Dato a Genova, addì 24 dicembre 2008

IL PRESIDENTE Claudio Burlando

ALLEGATO 1

MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE

Articolo 1

(Misure specifiche per la ZPS IT1313776 Piancavallo)

1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie presenti nella ZPS IT 1313776 Piancavallo, così come identificata nell'allegato 2 al presente Regolamento, valgono le seguenti misure specifiche:

DIVIETI:

- a. Il disturbo antropico nelle arene di canto del Fagiano di monte individuate dall'Ente gestore della ZPS:
- b. La forestazione di prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e per il ripristino naturalistico, da effettuarsi solo tramite l'impiego di specie autoctone:
- c. La conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente e prati permanenti;
- d. il pascolamento con carico superiore a 0,8 UBA per ha, in mancanza di specifico piano di pascolo; tuttavia per le aree definite zona "prateria-pascolo" può essere consentito l'utilizzo delle superfici foraggere con carico fino a 1 UBA/ettaro.

Regolamentazioni:

- a. non è ammessa l'arrampicata sportiva e utilizzo di pareti o scarpate rocciose tra il 1° gennaio e il 30 ottobre, nei siti di presenza e nidificazione del falco pellegrino;
- b. non è ammesso l'utilizzo di eliski e motoslitte se non diversamente regolamentato;
- c. nell'esecuzione di taglio, gestione e manutenzione di ambiente forestale devono essere rilasciati alberi morti in piedi o a terra, se presenti, nel numero di almeno 5 per ha, scelti tra quelli di maggior diametro e il più possibile uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo, anche al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna. Tali piante possono essere asportate solo in presenza di esigenze fitosanitarie che pongano a rischio anche il soprassuolo circostante;
- d. negli ambienti ad alta quota è vietato l'abbandono dei sentieri se non diversamente regolamentato.
- e. è vietata l'apertura di nuova viabilità a carattere permanente, salvo specifiche ed evidenti esigenze connesse con la salvaguardia dell'incolumità pubblica, la stabilità dei versanti, la prevenzione antiincendio boschivo, la salvaguardia naturalistica, raggiunta anche eventualmente attraverso specifici interventi selvicolturali e comunque previa apposita valutazione di incidenza positiva;

- a. Individuazione e tutela degli habitat di nidificazione delle specie indicate nell'allegato 2 e delle arene di canto del Fagiano di monte;
- recupero delle aree a pascolo,in particolare d'alta quota e laddove il carico sia inferiore a 1 Unità Bovini (UBA) per ha, incentivando anche forme di controllo e gestione in modo da garantire turnazioni di aree e assicurare la salvaguardia del manto erboso;
- c. diradamento selettivo a carico di specie legnose a maggiore invasività;

- d. interventi a favore dell'invecchiamento di parcelle forestali e gestione forestale compatibile;
- e. attività tradizionali di coltivazione dei prati magri di media montagna
- f. manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra
- g. mantenimento, recupero e incremento delle aree a vegetazione aperta, in particolare attraverso lo sfalcio manuale o con metodi a basso impatto;

Articolo 2 (Misure specifiche per la ZPS IT1315380 Testa d'Alpe – Alto)

 Ai fini della tutela degli habitat e delle specie presenti nella ZPS IT 1315380 Testa d'Alpe – Alto", così come identificata nell'allegato 2 al presente Regolamento, valgono le seguenti misure specifiche:

DIVIETI:

- a. la forestazione artificiale di prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e per il ripristino naturalistico, da effettuarsi solo tramite l'impiego di specie autoctone;
- b. il pascolamento con carico superiore a 0,8 UBA per ha, in mancanza di specifico piano di pascolo; tuttavia per le aree definite zona "prateria-pascolo" può essere consentito l'utilizzo delle superfici foraggere con carico fino a 1 UBA/ettaro.

Regolamentazioni:

- a. non è ammesso l'utilizzo di eliski e motoslitte se non diversamente regolamentato;
- b. nell'esecuzione di taglio, gestione e manutenzione di ambiente forestale devono essere rilasciati alberi morti in piedi o a terra, se presenti, nel numero di almeno 5 per ha, scelti tra quelli di maggior diametro e il più possibile uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo, anche al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna. Tali piante possono essere asportate solo in presenza di esigenze fitosanitarie che pongano a rischio anche il soprassuolo circostante;
- c. negli ambienti ad alta quota è vietato l'abbandono dei sentieri se non diversamente regolamentato;
- d. è vietata l'apertura di nuova viabilità a carattere permanente, salvo specifiche ed evidenti esigenze connesse con la salvaguardia dell'incolumità pubblica, la stabilità dei versanti, la prevenzione antiincendio boschivo, la salvaguardia naturalistica, raggiunta anche eventualmente attraverso specifici interventi selvicolturali e comunque previa apposita valutazione di incidenza positiva.

- a. Gestione selvicolturale rispondente a criteri di sostenibilità e per il miglioramento della naturalità strutturale e fisionomica;
- b. avviamento a fustaia di parte dei cedui;
- c. mantenimento, recupero e miglioramento delle aree a vegetazione aperta, in particolare attraverso lo sfalcio manuale o con metodi a basso impatto;
- d. recupero delle aree a pascolo, laddove il carico sia inferiore a 1 UBA per ha, incentivando anche forme di controllo e gestione in modo da garantire turnazioni di aree e assicurare la salvaguardia del manto erboso;
- e. diradamento selettivo a carico di specie legnose a maggiore invasività;
- f. tabellazione per le zone rupestri a importanza per la nidificazione avifaunistica;

- g. incremento della disponibilità in ambiente naturale dell'acqua, con particolare riterimento a nuovi punti di acqua ferma in piccoli bacini naturali e/o seminaturali e con razionalizzazione del prelievo idrico;
- h. individuazione e tutela dei siti di nidificazione delle specie nell'allegato 2;
- i. attività tradizionali di coltivazione dei prati magri di media montagna;
- j. manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra.

Articolo 3 (Misure specifiche per la ZPS IT1314672 Saccarello – Garlenda)

 Ai fini della tutela degli habitat e delle specie presenti nella ZPS IT 1314672 "Saccarello -Garlenda", così come identificata nell'allegato 2 al presente Regolamento, valgono le seguenti misure specifiche:

Divieti:

- a. Il disturbo antropico nelle arene di canto del Fagiano di monte ove individuate dall'ente gestore della ZPS;
- b. La forestazione artificiale di prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e per il ripristino naturalistico, da effettuarsi solo tramite l'impiego di specie autoctone;
- c. La conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente e prati permanenti;
- d. il pascolamento con carico superiore a 0,8 UBA per ha, in mancanza di specifico piano di pascolo; tuttavia per le aree definite zona "prateria-pascolo" può essere consentito l'utilizzo delle superfici foraggere con carico fino a 1 UBA/ettaro.

Regolamentazioni:

- a. non è ammesso l'utilizzo di eliski e motoslitte se non è diversamente regolamentato;
- b. nell'esecuzione di taglio, gestione e manutenzione di ambiente forestale devono essere rilasciati alberi morti in piedi o a terra, se presenti, nel numero di almeno 5 per ha, scelti tra quelli di maggior diametro e il più possibile uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo, anche al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna. Tali piante possono essere asportate solo in presenza di esigenze fitosanitarie che pongano a rischio anche il soprassuolo circostante;
- c. negli ambienti ad alta quota è vietato l'abbandono dei sentieri se non diversamente regolamentato.

- a. Individuazione e tutela degli habitat di nidificazione e delle arene di canto;
- b. mantenimento e recupero delle aree a vegetazione aperta, anche attraverso lo sfalcio manuale o con metodi a basso impatto;
- c. diradamento selettivo a carico di specie legnose a maggiore invasività;
- d. tabellazione per le zone rupestri a importanza per la nidificazione avifaunistica;
- e. interventi a favore dell'invecchiamento di parcelle forestali e gestione forestale compatibile;
- f. mantenimento e ripristino di pozze, stagni e abbeveratoi tradizionali;
- g. attività tradizionali di coltivazione dei prati magri di media montagna;
- h. manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;

Articolo 4 (Misure specifiche per la ZPS IT1314678 Sciorella)

 Ai fini della tutela degli habitat e delle specie presenti nella ZPS IT 1314678 "Sciorella", così come identificata nell'allegato 2 al presente Regolamento, valgono le seguenti misure specifiche:

Divieti:

- a. Il disturbo antropico nelle arene di canto del Fagiano di monte ove individuate dall'ente gestore della ZPS;
- b. la forestazione artificiale di prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e per il ripristino naturalistico, da effettuarsi solo tramite l'impiego di specie autoctone;
- c. la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente e prati permanenti;
- d. il pascolamento con carico superiore a 0,8 UBA per ha, in mancanza di specifico piano di pascolo, tuttavia per le aree definite zona "prateria-pascolo" può essere consentito l'utilizzo delle superfici foraggere con carico fino a 1 UBA/ettaro.

Regolamentazioni:

- a. non è ammesso l'utilizzo di eliski e motoslitte se non diversamente regolamentato;
- b. nell'esecuzione di taglio, gestione e manutenzione di ambiente forestale devono essere rilasciati alberi morti in piedi o a terra, se presenti, nel numero di almeno 5 per ha, scelti tra quelli di maggior diametro e il più possibile uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo, anche al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna. Tali piante possono essere asportate solo in presenza di esigenze fitosanitarie che pongano a rischio anche il soprassuolo circostante;
- c. negli ambienti ad alta quota è vietato l'abbandono dei sentieri se non diversamente regolamentato;
- d. è vietata l'apertura di nuova viabilità a carattere permanente, salvo specifiche ed evidenti esigenze connesse con la salvaguardia dell'incolumità pubblica, la stabilità dei versanti, la prevenzione antiincendio boschivo, la salvaguardia naturalistica, raggiunta anche eventualmente attraverso specifici interventi selvicolturali e comunque previa apposita valutazione di incidenza positiva.

- a. Individuazione e tutela degli habitat di nidificazione e delle arene di canto;
- b. mantenimento e recupero delle aree a vegetazione aperta, anche attraverso lo sfalcio manuale o con metodi a basso impatto:
- c. diradamento selettivo a carico di specie legnose a maggiore invasività;
- d. tabellazione per le zone rupestri a importanza per la nidificazione avifaunistica;
- e. interventi a favore dell'invecchiamento di parcelle forestali e gestione forestale compatibile;
- f. mantenimento e ripristino di pozze, stagni e abbeveratoi tradizionali;
- g. razionalizzazione del prelievo idrico.
- k. attività tradizionali di coltivazione dei prati magri di media montagna;
- I. manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- m. gestione selvicolturale rispondente a criteri di sostenibilità e per il miglioramento della naturalità strutturale e fisionomica;
- n. avviamento a fustaia di parte dei cedui.

Articolo 4

(Misure specifiche per la ZPS IT1314678 Sciorella)

 Ai fini della tutela degli habitat e delle specie presenti nella ZPS IT 1314678 "Sciorella", così come identificata nell'allegato 2 al presente Regolamento, valgono le seguenti misure specifiche:

Divieti:

- a. Il disturbo antropico nelle arene di canto del Fagiano di monte ove individuate dall'ente gestore della ZPS:
- b. la forestazione artificiale di prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e per il ripristino naturalistico, da effettuarsi solo tramite l'impiego di specie autoctone;
- c. la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente e prati permanenti;
- d. il pascolamento con carico superiore a 0,8 UBA per ha, in mancanza di specifico piano di pascolo, tuttavia per le aree definite zona "prateria-pascolo" può essere consentito l'utilizzo delle superfici foraggere con carico fino a 1 UBA/ettaro.

Regolamentazioni:

- a. non è ammesso l'utilizzo di eliski e motoslitte se non diversamente regolamentato;
- b. nell'esecuzione di taglio, gestione e manutenzione di ambiente forestale devono essere rilasciati alberi morti in piedi o a terra, se presenti, nel numero di almeno 5 per ha, scelti tra quelli di maggior diametro e il più possibile uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo, anche al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna. Tali piante possono essere asportate solo in presenza di esigenze fitosanitarie che pongano a rischio anche il soprassuolo circostante;
- c. negli ambienti ad alta quota è vietato l'abbandono dei sentieri se non diversamente regolamentato;
- d. è vietata l'apertura di nuova viabilità a carattere permanente, salvo specifiche ed evidenti esigenze connesse con la salvaguardia dell'incolumità pubblica, la stabilità dei versanti, la prevenzione antiincendio boschivo, la salvaguardia naturalistica, raggiunta anche eventualmente attraverso specifici interventi selvicolturali e comunque previa apposita valutazione di incidenza positiva.

- a. Individuazione e tutela degli habitat di nidificazione e delle arene di canto;
- b. mantenimento e recupero delle aree a vegetazione aperta, anche attraverso lo sfalcio manuale o con metodi a basso impatto;
- c. diradamento selettivo a carico di specie legnose a maggiore invasività;
- d. tabellazione per le zone rupestri a importanza per la nidificazione avifaunistica;
- e. interventi a favore dell'invecchiamento di parcelle forestali e gestione forestale compatibile;
- f. mantenimento e ripristino di pozze, stagni e abbeveratoi tradizionali;
- g. razionalizzazione del prelievo idrico.
- k. attività tradizionali di coltivazione dei prati magri di media montagna;
- manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- m. gestione selvicolturale rispondente a criteri di sostenibilità e per il miglioramento della naturalità strutturale e fisionomica;

Articolo 5 (Misure specifiche per la ZPS IT1314679 Toraggio – Gerbonte)

 Ai fini della tutela degli habitat e delle specie presenti nella ZPS IT 1314679 "Toraggio -Gerbonte", così come identificata nell'allegato 2 al presente Regolamento, valgono le seguenti misure specifiche:

Divieti:

- a. Il disturbo antropico nelle arene di canto del Fagiano di monte ove individuate dall'ente gestore della ZPS;
- b. La forestazione artificiale di prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e per il ripristino naturalistico, da effettuarsi solo tramite l'impiego di specie autoctone;
- c. il pascolamento con carico superiore a 0,8 UBA per ha, in mancanza di specifico piano di pascolo; tuttavia per le aree definite zona "prateria-pascolo" può essere consentito l'utilizzo delle superfici foraggere con carico fino a 1 UBA/ettaro.

Regolamentazioni:

- a. non è ammesso l'utilizzo di eliski e motoslitte, se non diversamente regolamentato;
- b. nell'esecuzione di taglio, gestione e manutenzione di ambiente forestale devono essere rilasciati alberi morti in piedi o a terra, se presenti, nel numero di almeno 5 per ha, scelti tra quelli di maggior diametro e il più possibile uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo, anche al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna. Tali piante possono essere asportate solo in presenza di esigenze fitosanitarie che pongano a rischio anche il soprassuolo circostante;
- c. negli ambienti ad alta quota è vietato l'abbandono dei sentieri se non diversamente regolamentato;
- d. non è ammessa l'arrampicata sportiva e utilizzo di pareti o scarpate rocciose tra il 1° gennaio e il 30 ottobre, nei siti di presenza e nidificazione del falco pellegrino;
- e. è vietata l'apertura di nuova viabilità a carattere permanente, salvo specifiche ed evidenti esigenze connesse con la salvaguardia dell'incolumità pubblica, la stabilità dei versanti, la prevenzione antiincendio boschivo, la salvaguardia naturalistica, raggiunta anche eventualmente attraverso specifici interventi selvicolturali e comunque previa apposita valutazione di incidenza positiva;

- a) Individuazione e tutela degli habitat di nidificazione e delle arene di canto;
- b) mantenimento e potenziamento delle aree a vegetazione aperta, anche attraverso lo sfalcio manuale o con metodi a basso impatto;
- c) diradamento selettivo a carico di specie legnose a maggiore invasività;
- d) tabellazione per le zone rupestri a importanza per la nidificazione avifaunistica;
- e) interventi a favore dell'invecchiamento di parcelle forestali e gestione forestale compatibile;
- f) mantenimento e ripristino di pozze, stagni e abbeveratoi tradizionali;
- g) avviamento a fustaia dei cedui;
- h) miglioramento della copertura erbacea e del livello di diversità delle superfici a prateria;
- i) promozione gestione programmata dei pascoli con unità di carico sostenibile;
- j) attività tradizionali di coltivazione dei prati magri di media montagna;
- k) manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;

- I) gestione selvicolturale rispondente a criteri di sostenibilità e per il miglioramento della naturalità strutturale e fisionomica;
- m) avviamento a fustaia di parte dei cedui.

Articolo 6 (Misure specifiche per la ZPS IT1315481 Ceppo – Tomena)

 Ai fini della tutela degli habitat e delle specie presenti nella ZPS IT 1315481 "Ceppo - Tomena", così come identificata nell'allegato 2 al presente Regolamento, valgono le seguenti misure specifiche:

Divieti:

- a. Il pascolamento con carico superiore a 0,8 UBA per ha, in mancanza di specifico piano di pascolo; tuttavia per le aree definite zona "prateria-pascolo" può essere consentito l'utilizzo delle superfici foraggere con carico fino a 1 UBA /ettaro;
- forestazione artificiale di prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e per il ripristino naturalistico, da effettuarsi solo tramite l'impiego di specie autoctone;

Regolamentazioni:

- a. Non è ammesso l'utilizzo di eliski e motoslitte se non diversamente regolamentato;
- b. nell'esecuzione di taglio, gestione e manutenzione di ambiente forestale devono essere rilasciati alberi morti in piedi o a terra, se presenti, nel numero di almeno 5 per ha, scelti tra quelli di maggior diametro e il più possibile uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo, anche al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna. Tali piante possono essere asportate solo in presenza di esigenze fitosanitarie che pongano a rischio anche il soprassuolo circostante;
- c. negli ambienti ad alta quota è vietato l'abbandono dei sentieri se non diversamente regolamentato;
- d. è vietata l'apertura di nuova viabilità a carattere permanente, salvo specifiche ed evidenti esigenze connesse con la salvaguardia dell'incolumità pubblica, la stabilità dei versanti, la prevenzione antiincendio boschivo, la salvaguardia naturalistica, raggiunta anche eventualmente attraverso specifici interventi selvicolturali e comunque previa apposita valutazione di incidenza positiva.

- a. Gestione selvicolturale rispondente a criteri di sostenibilità e per il miglioramento della naturalità strutturale e fisionomica;
- b. avviamento a fustaia di parte dei cedui;
- c. attività tradizionali di coltivazione dei prati magri di media montagna
- d. manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra
- e. gestione selvicolturale rispondente a criteri di sostenibilità e per il miglioramento della naturalità strutturale e fisionomica;
- f. mantenimento e recupero delle aree a vegetazione aperta, anche attraverso lo sfalcio manuale o con metodi a basso impatto;
- g. recupero delle aree a pascolo, laddove il carico sia inferiore a 1 UBA per ha;
- h. diradamento selettivo a carico di specie legnose a maggiore invasività;

- realizzazione interventi programmati di conversione in superfici erbacee per non oltre 25% della attuale superficie arbustata, mediante preferibilmente decespugliamento, sfalcio e pascolo;
- j. tabellazione per le zone rupestri a importanza per la nidificazione avifaunistica;
- k. incremento della disponibilità in ambiente naturale dell'acqua, con particolare riferimento a nuovi punti di acqua ferma in piccoli bacini naturali e/o seminaturali e con razionalizzazione del prelievo idrico;
- I. individuazione e tutela dei siti di nidificazione delle specie sopra riportate.

Articolo 7 (Misure specifiche per la ZPS IT1331578 Beigua – Turchino)

1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie presenti nella ZPS "Beigua - Turchino", così come identificata nell'allegato 2 al presente Regolamento, valgono le seguenti misure specifiche:

Divieti:

- a. nelle aree aperte (prati, pascoli e incolti) l'abbandono dei sentieri segnalati da apposto segnavia durante il periodo riproduttivo delle specie ornitiche legate ad ambienti aperti (mesi di aprile - maggio – giugno - luglio), se non per attività specificatamente autorizzate dall'ente gestore della ZPS;
- b. l'introduzione di cani senza l'utilizzo di guinzaglio dal 31.03 al 31.07;
- c. l'attivita' venatoria in data antecedente al 1° di ottobre con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- d. la forestazione artificiale di prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e per il ripristino naturalistico, da effettuarsi solo tramite l'impiego di specie autoctone;
- e. la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente e prati permanenti;
- f. il pascolamento con carico superiore a 0,8 UBA per ha, in mancanza di specifico piano di pascolo; tuttavia per le aree definite zona "prateria-pascolo" può essere consentito l'utilizzo delle superfici foraggere con carico fino a 1 UBA/ettaro.

Regolamentazioni

- a. Non è ammesso l'utilizzo di elicottero, deltaplano e parapendio a bassa quota nelle aree di particolare importanza per la migrazione avifaunistica individuate dall'ente gestore della ZPS;
- b. nell'esecuzione di taglio, gestione e manutenzione di ambiente forestale devono essere rilasciati alberi morti in piedi o a terra, se presenti, nel numero di almeno 5 per ha, scelti tra quelli di maggior diametro e il più possibile uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo, anche al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna. Tali piante possono essere asportate solo in presenza di esigenze fitosanitarie che pongano a rischio anche il soprassuolo circostante;

- a. mantenimento e recupero delle aree a vegetazione aperta, anche attraverso lo sfalcio manuale o con metodi a basso impatto osservando una tempistica compatibile con la riproduzione delle specie target che nidificano in zone aperte;
- b. recupero delle aree a pascolo, in particolare sullo spartiacque tirrenico-padano e negli alti versanti vallivi, laddove il carico sia inferiore a 0.8 UBA per ha;
- c. diradamento selettivo a carico di specie legnose a maggiore invasività e per il mantenimento e la creazione di radure;
- d. tabellazione per le zone rupestri a importanza per la nidificazione avifaunistica;

- e. interventi a favore dell'invecchiamento di parcelle forestali e gestione forestale orientata a favorire l'aumento della diversità biologica generale;
- f. produzioni tipiche che prevedano l'utilizzo di produzioni agro-alimentari locali e l'apicoltura;
- g. la selvicoltura naturalistica che favorisca la presenza di specie baccifere appetite dagli uccelli, soprattutto nelle zone arbustive di transizione dinamica e nelle situazioni di crinale o alto versante interessate dai flussi migratori;
- h. la sorveglianza durante il periodo di migrazione avifaunistica;
- i. la conservazione delle aree aperte in cui si creano le correnti termiche utilizzate dagli uccelli veleggiatori;
- j. il mantenimento e il recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva.

ALLEGATO 2

(Assegnazione delle ZPS a tipologie ambientali, avifauna di particolare importanza in ciascuna ZPS e obiettivi di conservazione)

A ciascuna ZPS vengono assegnate le tipologie ambientali di riferimento ai sensi dell'art.4 del D. M. del 17 Ottobre 2007.

Per ciascuna specie dell'All. I Dir. 79/409 presente in ciascun sito viene riportata una valutazione circa l'importanza del sito per la conservazione della specie stessa secondo la seguente scala di valori:

- +++ Sito rimarchevole per questa specie
- ++ Sito molto importante per questa specie
- + Sito importante per questa specie
- P Specie presente, ma non significativa
- ? Specie dubitativamente o irregolarmente presente, non valutata.

Per ogni specie vengono altresì indicati la fenologia e l'ambiente (habitat di specie).

Per ciascun sito, in relazione allo stato ambientale e alle esigenze ecologiche delle specie avifaunistiche presenti vengono individuati gli obiettivi di conservazione per categorie ambientali. I criteri ornitologici, le esigenze ecologiche avifaunistiche e gli obiettivi di conservazione riportati nel presente allegato costituiscono i riferimenti specifici per l'espletamento della valutazione di incidenza mirati a salvaguardare le specie ornitiche chiave ed i relativi habitat presenti nelle ZPS liguri.

ZPS IT1313776 Piancavallo

Principale tipologia ambientale di riferimento:

- > Ambienti aperti alpini
- > Ambienti forestali alpini

Nome specie e nome volgare	Importanza del sito	Fenologia	Ambiente
Aegolius funereus Civetta capogrosso	++	Stanziale nidificante	Boschi di conifere (pini e abeti) con sottobosco ben sviluppato
Alectoris graeca saxatilis Coturnice	+++	Stanziale nidificante	Pascoli alpini discontinui
Aquila chrysaetos Aquila reale	+++	Stanziale nidificante	Pareti rocciose piuttosto estese circondate da pascoli, praterie e zone aperte
Bubo bubo Gufo reale	+++	Nidificante	Pareti rocciose ricche di cenge ed anfratti,circondate da zone di macchia, boschi interrotti da radure, zone aperte

Caprimulgus europaeus Succiacapre	++	Stanziale nidificante	Prati e lande, radure, orli boschivi
Circaetus gallicus Biancone	++	Migratore regolare, Nidificante	Boschi di conifere e lecceta matura in aree collinari alternati a prati e radure sui versanti a sud
Dryocopus martius Picchio nero	+++	Stanziale nidificante	Boschi maturi o comunque disetanei sia di conifere sia di latifoglie (faggio soprattutto)
Emberiza hortulana Ortolano	+	Migratore regolare Nidificante	Ambienti aperti con alberi sparsi, aree cespugliate
Falco peregrinus Pellegrino	+	Stanziale nidificante	Pareti di roccia con ampia visuale
Lanius collurio Averla piccola	++	Migratore regolare Nidificante	Praterie con arbusti spinosi sparsi, sentieri alberati, boschi misti con ampie radure erbose, fino ad oltre 1.500 m
Lullula arborea Tottavilla	+	Stanziale Migratore regolare Nidificante	Prati umidi, praterie, pascoli, zone rupestri, incolti, fino a circa 1.000 m di quota
Pernis apivorus Falco pecchiaiolo	++	Migratore regolare Nidificante	Boschi fitti (faggio, castagno, misti e pinete) intorno ai 1.000 m alternati a prati e ampie radure
Pyrrhocorax pyrrhocorax Gracchio corallino	+++	Stanziale Nidificante	Pareti di roccia con ampia visuale, circondate da pascoli e lande alpine
Tetrao tetrix tetrix Fagiano di monte	+++	Stanziale Nidificante	Mosaici di habitat con pascoli e lande alpine, boschi radi con radure

Principali obiettivi di conservazione ambientale :

Macro-obiettivi

Mantenimento ed incremento della naturalità e della eterogeneità ambientale con lieve aumento a favore delle zone aperte rappresentate da praterie. Tali obiettivi devono integrarsi con quelli propri del SIC Pian Cavallo - Bric Cornia.

• Obiettivi di dettaglio per zone omogenee

ZONE	%superficie attuale	obiettivo
Zona forestale	76,66	Mantenimento della superficie boscata ai livelli attuali o eventuale minima riduzione localizzata (non maggiore del 5%) a favore di ambienti di pascolo, lande o radure. Invecchiamento di un numero strategico di parcelle. Mantenimento delle tipologie riferibili a boschi di larice, boschi di pino silvestre, boschi misti di conifere e latifoglie e boschi misti di latifoglie in rapporti quantitativi simili agli attuali.
Zona prateria-pascolo	9,28	Conservazione di spazi aperti idonei per l'avifauna. Mantenimento delle superfici attualmente occupate da pascoli e praterie alpine o loro eventuale lieve incremento (5%) con modalità compatibili alla conservazione della qualità degli habitat.

Zona arbustiva di transizione dinamica	2,01	Mantenimento delle attuali superfici arbustive per almeno 85% ed eventuale conversione in superfici pascolive per non oltre 15% e previa approvazione di piani di utilizzo specifici.
Zona aperta a prevalenza rupestre	11,96	Conservazione delle attuali condizioni di naturalità e assenza di disturbo o disturbo localmente molto limitato. Conservazione delle attuali morfologie.
Corsi d'acqua, sorgenti e acquiferi	0,09	Mantenimento della disponibilità e della qualità dell'acqua per la naturalità. Mantenimento della naturalità strutturale e funzionale (in particolare delle connessioni funzionali fra ambienti idro-igrofili collegati) e miglioramento delle popolazioni animali acquatiche
Siti con cavità	si	Conservazione delle condizioni di idoneità per rifugio degli animali

ZPS IT 1315380 "TESTA D'ALPE – ALTO"

Principale tipologia ambientale di riferimento:
Ambienti aperti alpiniAmbienti forestali alpini

Nome specie e nome volgare	Importanza del sito	Fenologia	Ambiente
Aegolius funereus Civetta capogrosso	++	Stanziale nidificante	Boschi di conifere (pini e abeti) con sottobosco ben sviluppato
Aquila chrysaetos Aquila reale	+++	Stanziale nidificante	Pareti rocciose piuttosto estese circondate da pascoli, praterie e zone aperte
Bubo bubo Gufo reale	+++	Nidificante	Pareti rocciose ricche di cenge ed anfratti, circondate da zone di macchia, boschi interrotti da radure, zone aperte
Caprimulgus europaeus Succiacapre	++	Estivo nidificante, migratore regolare	Prati e lande, radure, orli boschivi
Circaetus gallicus Biancone	++	Migratore regolare, Nidificante	Boschi di conifere e boschi maturi di latifoglie termofile in aree collinari alternati a prati e radure sui versanti a sud
Dryocopus martius Picchio nero	+++	Stanziale nidificante	Boschi maturi o comunque disetanei sia di conifere sia di latifoglie (faggio soprattutto
Emberiza hortulana Ortolano	+	Migratore regolare Nidificante	Ambienti aperti con alberi sparsi, aree cespugliate
Falco peregrinus Pellegrino	+	Stanziale nidificante	Pareti di roccia con ampia visuale
Lanius collurio Averla piccola	+	Migratore regolare Nidificante	Praterie con arbusti spinosi sparsi, sentieri alberati, boschi misti con ampie radure erbose, fino ad oltre 1.500 m

Lullula arborea Tottavilla	++	Stanziale Migratore regolare Nidificante	Prati umidi, praterie, pascoli, zone rupestri, incolti, fino a circa 1.000 m di quota
Pernis apivorus Falco pecchiaiolo	++	Migratore regolare Nidificante	Boschi fitti (faggio, castagno, misti e pinete) intorno ai 1.000 m alternati a prati e ampie radure
Pyrrhocorax pyrrhocorax Gracchio corallino	+++	Stanziale Nidificante	Pareti di roccia con ampia visuale, circondate da pascoli e lande alpine

Principali obiettivi di conservazione

Macro obiettivi

Conservazione di alti livelli di naturalità, mantenimento della eterogeneità ambientale e miglioramento della qualità ambientale dei pascoli e delle formazioni forestali. Tali obiettivi devono integrarsi con quelli propri dei SIC connessi "Gouta - Testa d'Alpe - Valle Barbaira" e "M. Abellio".

• Obiettivi di dettaglio per zone omogenee

ZONE	%superficie attuale	obiettivo
Zona forestale	58,55	Mantenimento della superficie boscata ai livelli attuali o, in subordine, lieve riduzione (comunque a carico di aree non non corrispondenti ad habitat dell'All. 1 dir. 92/43 e per un totale non superiore a 5%) a favore di radure erbacee ed erbaceo-arbustive. Avviamento a fustaia di parte dei cedui. Invecchiamento di un numero strategico di parcelle. Mantenimento della diversità delle tipologie fisionomiche all'incirca nelle attuali rispettive proporzioni
Zona prateria- pascolo	1,04	Conservazione degli spazi aperti idonei per l'avifauna ed eventuale loro incremento attraverso la realizzazione di piccole radure in zone forestali (purché non corrispondenti ad habitat delll'All. 1 Dir 92/43). Miglioramento della copertura e del livello di diversità della copertura erbacea in almeno 20% delle attuali superfici a prateria e di circa 10% di zone aperte a prevalenza rupestre con esclusione delle aree significative per la presenza di habitat rupestri e di accumulo detritico corrispondenti ad habitat delll'All. 1 Dir92/43.
Zona arbustiva di transizione dinamica	18,06	Mantenimento delle attuali superfici arbustive salvo eventuali localizzate trasformazioni in radure o in nuclei boscati per esigenze di conservazione di specie target su superfici comunque complessivamente non superiori a 5%.
Zona aperta a prevalenza rupestre	18,86	Riduzione delle condizioni di disturbo e di erosione. Eventuale aumento della copertura erbacea su superfici complessivamente non superiori a 10%.
Corsi d'acqua, sorgenti e acquiferi	3,40	Riduzione del disturbo. Incremento della disponibilità dell'acqua con particolare riferimento a nuovi punti di acqua ferma con caratteristiche naturali.

		Incremento del livello di diversità della fauna anfibia e acquatica. Mantenimento delle connessioni funzionali fra ambienti acquatici e terrestri.
Siti con cavità	si	Conservazione delle condizioni di idoneità per rifugio di animali che possono rappresentare potenziali prede
Nuclei insediati	0,05	Riduzione dell'influenza antropica sulle zone naturali e seminaturali contermini. Miglioramento delle condizioni per lo svolgimento del presidio territoriale in forma ambientalmente sostenibile
Zone agricole e con habitat a maggiore determinismo antropico	0,08	Mitigazione dell'influenza antropica Mantenimento o ripristino di superfici agricole utilizzate, incl. infrastrutture ai livelli attuali. Miglioramento delle condizioni per lo svolgimento del presidio territoriale in forma ambientalmente sostenibile

IT1314677 SACCARELLO -GARLENDA

Principale tipologia ambientale di riferimento:
Ambienti aperti alpini

Nome specie e nome volgare	Importanza del sito	Fenologia	Ambiente
Aegolius funereus Civetta capogrosso	++	Stanziale nidificante	Boschi di conifere (pini e abeti) con sottobosco ben sviluppato
Alectoris graeca saxatilis Coturnice	+++	Stanziale nidificante	Pascoli alpini discontinui
Anthus campestris Calandro	+	Migratore regolare Nidificante	Incolti aridi e soleggiati, con vegetazione bassa e rada, aree ghiaiose e pietrose
Aquila chrysaetos Aquila reale	+++	Stanziale nidificante	Pareti rocciose piuttosto estese circondate da pascoli, praterie e zone aperte
Bubo bubo Gufo reale	+++	Nidificante	Pareti rocciose ricche di cenge ed anfratti, circondate da zone di macchia, boschi interrotti da radure, zone aperte
Caprimulgus europaeus Succiacapre	++	Estivo nidificante, migratore regolare	Prati e lande, radure, orli boschivi
Circaetus gallicus Biancone	++	Migratore regolare, Nidificante	Boschi di conifere e boschi maturi di latifoglie termofile in aree collinari alternati a prati e radure sui versanti a sud
Dryocopus martius Picchio nero	+++	Stanziale nidificante	Boschi maturi o comunque disetanei sia di conifere sia di latifoglie (faggio soprattutto
Emberiza hortulana Ortolano	+	Migratore regolare Nidificante	Ambienti aperti con alberi sparsi, aree cespugliate

Lanius collurio Averla piccola	+	Migratore regolare Nidificante	Praterie con arbusti spinosi sparsi, sentieri alberati, boschi misti con ampie radure erbose, fino ad oltre 1.500 m
Lullula arborea Tottavilla	+	Stanziale Migratore regolare Nidificante	Prati umidi, praterie, pascoli, zone rupestri, incolti, fino a circa 1.000 m di quota
Pernis apivorus Falco pecchiaiolo	++	Migratore regolare Nidificante	Boschi fitti (faggio, castagno, misti e pinete) intorno ai 1.000 m alternati a prati e ampie radure
Tetrao tetrix tetrix Fagiano di monte	+++	Stanziale Nidificante	Mosaici di habitat con pascoli e lande alpine, boschi radi con radure
Pyrrhocorax pyrrhocorax Gracchio corallino	+++	Stanziale Nidificante	Pareti di roccia con ampia visuale, circondate da pascoli e lande alpine

Principali obiettivi di conservazione

Macro obiettivi

Conservazione di alti livelli di naturalità, mantenimento della eterogeneità ambientale e miglioramento della qualità ambientale dei pascoli e delle formazioni forestali. Tali obiettivi devono integrarsi con quelli propri dei SIC connessi ed in particolare il "M. Saccarello - M. Frontè".

• Obiettivi di dettaglio per zone omogenee

ZONE	%superficie attuale	obiettivo
Zona forestale	18,80	Mantenimento della superficie boscata ai livelli attuali. Invecchiamento di un numero strategico di parcelle. Mantenimento delle tipologie riferibili a boschi di larice, boschi di pino silvestre, boschi misti di conifere e latifoglie e boschi misti di latifoglie in rapporti quantitativi simili agli attuali.
Zona prateria- pascolo	14,44	Conservazione di spazi aperti idonei per l'avifauna. Miglioramento della copertura e del livello di diversità della copertura erbacea e in almeno 30% delle attuali superfici a prateria (in particolare loc. Margheria Frontè), con esclusione delle aree significative per la presenza di habitat rupestri e di accumulo detritico.
Zona arbustiva di transizione dinamica	18,56	Mantenimento delle attuali superfici arbustive per almeno 95%; eventuali trasfrormazioni in aree a minore copertura legnosa per esigenze di conservazione avifaunistica su superfici comunque non superiori al 5%.
Zona aperta a prevalenza rupestre	44,50	Riduzione delle condizioni di disturbo. Conservazione delle attuali morfologie.

Corsi d'acqua,	3,70	Incremento della disponibilità dell'acqua con particolare
sorgenti e acquiferi		riferimento a nuovi punti di acqua ferma con caratteristiche naturali. Incremento del livello di diversità della fuana anfibia e acquatica. Mantenimento delle connessioni funzionali fra ambienti acquatici e terrestri.
Siti con cavità	si	Conservazione delle condizioni di idoneità per rifugio degli animali

ZPS IT 1314678 SCIORELLA

Principale tipologia ambientale di riferimento: ➤ Ambienti aperti alpini

- > Ambienti forestali alpini

Nome specie e nome volgare	Importanza del sito	Fenologia	Ambiente
Alectoris graeca saxatilis Coturnice	+++	Stanziale nidificante	Pascoli alpini discontinui
Aquila chrysaetos Aquila reale	+++	Stanziale nidificante	Pareti rocciose piuttosto estese circondate da pascoli, praterie e zone aperte
Bubo bubo Gufo reale	+++	Nidificante	Pareti rocciose ricche di cenge ed anfratti, circondate da zone di macchia, boschi interrotti da radure, zone aperte
Caprimulgus europaeus Succiacapre	++	Stanziale nidificante	Prati e lande, radure, orli boschivi
Circaetus gallicus Biancone	++	Migratore regolare, Nidificante	Boschi di conifere e boschi maturi di latifoglie termofile in aree collinari alternati a prati e radure sui versanti a sud
Emberiza hortulana Ortolano	+	Migratore regolare Nidificante	Ambienti aperti con alberi sparsi, aree cespugliate
Lanius collurio Averla piccola	++	Migratore regolare Nidificante	Praterie con arbusti spinosi sparsi, sentieri alberati, boschi misti con ampie radure erbose, fino ad oltre 1.500 m
Lullula arborea Tottavilla	+	Stanziale Migratore regolare Nidificante	Prati umidi, praterie, pascoli, zone rupestri, incolti, fino a circa 1.000 m di quota
Pernis apivorus Falco pecchiaiolo	++	Migratore regolare Nidificante	Boschi fitti (faggio, castagno, misti e pinete) intorno ai 1.000 m alternati a prati e ampie radure

Tetrao tetrix tetrix Fagiano di monte	+++	Stanziale Nidificante	Mosaici di habitat con pascoli e lande alpine, boschi radi con radure
Calandro Anthus campestris	++	Migratore regolare, Nidificante	Pascoli e lande alpine
Re di quaglie Crex crex	+++	Migratore regolare, Nidificante	Praterie, pascoli
Pyrrhocorax pyrrhocorax Gracchio corallino	+++	Stanziale Nidificante	Pareti di roccia con ampia visuale, circondate da pascoli e lande alpine

Principali obiettivi di conservazione

Macro-obiettivi

Mantenimento della eterogeneità ambientale, incremento della naturalità e miglioramento della qualità ambientale dei pascoli e delle formazioni forestali. Tali obiettivi devono integrarsi con quelli propri dei SIC connessi "M. Monega - Prearba" e "Bosco di Rezzo".

· Obiettivi di dettaglio per zone omogenee

ZONE	%superficie attuale	obiettivo
Zona forestale	52,12	Miglioramento della qualità dei boschi con particolare riguardo alla struttura e maturità delle formazioni. Mantenimento della superficie boscata ai livelli attuali. Invecchiamento di un numero strategico di parcelle. Conversione di parte delle tipologie riferibili a boschi cedui puri in formazioni miste.
Zona prateria-pascolo	28,14	Conservazione di spazi aperti idonei per l'avifauna in superfici pressocchè stabili. Miglioramento della copertura e del livello di diversità della copertura erbacea e in almeno 50% delle attuali superfici a prateria, con esclusione delle aree significative per la presenza di habitat rupestri e di accumulo detritico.
Zona arbustiva di transizione dinamica	3,53	Mantenimento delle attuali superfici arbustive
Zona aperta a prevalenza rupestre	12,40	Riduzione delle condizioni di disturbo. Conservazione delle attuali morfologie.
Corsi d'acqua, sorgenti e acquiferi	3,81	Incremento della disponibilità dell'acqua con particolare riferimento a nuovi punti di acqua ferma con caratteristiche naturali. Incremento del livello di diversità della fauna anfibia e acquatica. Mantenimento delle connessioni funzionali fra ambienti acquatici e terrestri.
Siti con cavità	si	Conservazione delle condizioni di idoneità per rifugio degli animali

ZPS IT1314679 TORAGGIO – GERBONTE

Principale tipologia ambientale di riferimento: ➤ Ambienti aperti alpini

- Ambienti forestali alpini

Nome specie e nome volgare	Importanza del sito	Fenologia	Ambiente
Aegolius funereus Civetta capogrosso	++	Stanziale nidificante	Boschi di conifere (pini e abeti) con sottobosco ben sviluppato
Alectoris graeca saxatilis Coturnice	+++	Stanziale nidificante	Pascoli alpini discontinui
Aquila chrysaetos Aquila reale	+++	Stanziale nidificante	Pareti rocciose piuttosto estese circondate da pascoli, praterie e zone aperte
Bubo bubo Gufo reale	+++	Nidificante	Pareti rocciose ricche di cenge ed anfratti, circondate da zone di macchia, boschi interrotti da radure, zone aperte
Caprimulgus europaeus Succiacapre	++	Estivo nidificante Migratore regolare	Prati e lande, radure, orli boschivi
Circaetus gallicus Biancone	++	Migratore regolare, Nidificante	Boschi di conifere e boschi maturi di latifoglie termofile in aree collinari alternati a prati e radure sui versanti a sud
Dryocopus martius Picchio nero	+++	Stanziale nidificante	Boschi maturi o comunque disetanei sia di confiere sia di latifoglie (faggio soprattutto)
Emberiza hortulana Ortolano	+	Migratore regolare Nidificante	Ambienti aperti con alberi sparsi, aree cespugliate
Falco peregrinus Pellegrino	++	Stanziale nidificante	Pareti di roccia con ampia visuale
Lanius collurio Averla piccola	+	Migratore regolare Nidificante	Praterie con arbusti spinosi sparsi, sentieri alberati, boschi misti con ampie radure erbose, fino ad oltre 1.500 m
Lullula arborea Tottavilla	+	Stanziale Migratore regolare Nidificante	Prati umidi, praterie, pascoli, zone rupestri, incolti, fino a circa 1.000 m di quota
Pernis apivorus Falco pecchiaiolo	++	Migratore regolare Nidificante	Boschi fitti (faggio, castagno, misti e pinete) intorno ai 1.000 m alternati a prati e ampie radure
Tetrao tetrix tetrix Fagiano di monte	+++	Stanziale Nidificante	Mosaici di habitat con pascoli e lande alpine, boschi radi con radure
Pyrrhocorax pyrrhocorax Gracchio corallino	+++	Stanziale Nidificante	Pareti di roccia con ampia visuale, circondate da pascoli e lande alpine

Principali obiettivi di conservazione

Macro-obiettivi

Conservazione di alti livelli di naturalità, mantenimento della eterogeneità ambientale e miglioramento della qualità ambientale dei pascoli e delle formazioni forestali. Tali obiettivi devono integrarsi con quelli propri dei SIC connessi "M. Toraggio - M. Pietravecchia" e "M. Gerbonte".

• Obiettivi di dettaglio per zone omogenee

ZONE	%superficie attuale	obiettivo
Zona forestale	58,44	Mantenimento della superficie boscata ai livelli attuali, o lieve riduzione (max 10%), comunque non a carico di habitat di all. I dir. 92/43/CEE, a favore di radure erbacee ed erbaceo – arbustive. Avviamento a fustaia di parte dei cedui. Invecchiamento di un numero strategico di parcelle. Mantenimento della diversità delle tipologie fisionomiche attuali
Zona prateria- pascolo	1,35	Conservazione degli spazi aperti idonei per l'avifauna, con tendenza all'incremento attraverso la trasformazione di zone forestali e arbustive di transizione (purchè non corrispondenti ad habitat dell'All.1 Dir. 92/43/CEE). Miglioramento della copertura e del livello di diversità della copertura erbacea in almeno 30% delle attuali superfici a prateria, con esclusione delle aree significative per la presenza di habitat rupestri e di accumulo detritico
Zona arbustiva di transizione dinamica	9,14	Mantenimento delle attuali superfici arbustive per almeno 95%; eventuale trasformazioni in aree a minore copertura legnosa su superfici non superiori al 5%
Zona aperta a prevalenza rupestre	26,38	Riduzione delle condizioni di disturbo. Conservazione delle attuali morfologie.
Corsi d'acqua, sorgenti e acquiferi	4,57	Incremento della disponibilità dell'acqua con particolare riferimento a nuovi punti di acqua ferma con caratteristiche naturali. Incremento del livello di diversità della fauna anfibia e acquatica. Mantenimento delle connessioni funzionali fra ambienti acquatici e terrestri.
Nuclei insediati	0,12	
Siti con cavità	si	Conservazione delle condizioni di idoneità per rifugio degli animali

ZPS IT 1315481 Ceppo - Tomena

Principale tipologia ambientale di riferimento:

- > Ambienti aperti alpini
- > Ambienti forestali alpini

Nome specie e nome volgare	Importanza del sito	Fenologia	Ambiente
Aquila chrysaetos Aquila reale	+++	Stanziale nidificante	Pareti rocciose piuttosto estese circondate da pascoli, praterie e zone aperte
Bubo bubo Gufo reale	+++	Nidificante	Pareti rocciose ricche di cenge ed anfratti, circondate da zone di macchia, boschi interrotti da radure, zone aperte
Caprimulgus europaeus Succiacapre	++	Estivo nidificante Migratore regolare	Prati e lande, radure, orli boschivi
Circaetus gallicus Biancone	++	Migratore regolare, Nidificante	Boschi di conifere e boschi maturi di latifoglie termofile in aree collinari alternati a prati e radure sui versanti a sud
Dryocopus martius Picchio nero	+++	Stanziale nidificante	Boschi maturi o comunque disetanei sia di confiere sia di latifoglie (faggio soprattutto)
Emberiza hortulana Ortolano	+	Migratore regolare Nidificante	Ambienti aperti con alberi sparsi, aree cespugliate
Lanius collurio Averla piccola	+	Migratore regolare Nidificante	Praterie con arbusti spinosi sparsi, sentieri alberati, boschi misti con ampie radure erbose, fino ad oltre 1.500 m
Lullula arborea Tottavilla	+	Stanziale Migratore regolare Nidificante	Prati umidi, praterie, pascoli, zone rupestri, incolti, fino a circa 1.000 m di quota
Pernis apivorus Falco pecchiaiolo	++	Migratore regolare Nidificante	Boschi fitti (faggio, castagno, misti e pinete) intorno ai 1.000 m alternati a prati e ampie radure
Tetrao tetrix tetrix Fagiano di monte	++	Stanziale Nidificante	Mosaici di habitat con pascoli e lande alpine, boschi radi con radure

Principali obiettivi di conservazione

Macro-obiettivi

Mantenimento della eterogeneità ambientale con lieve aumento a favore delle zone aperte rappresentate da praterie o habitat erbaceo-arbustivi di transizione.

• Obiettivi di dettaglio per zone omogenee

ZONE	%superficie attuale	obiettivo
Zona forestale	81,80	Mantenimento e miglioramento attraverso una graduale conversione dei cedui in fustaia, Riqualificazione dei lembi a pino marittimoe convrsione degli stessi in boschi misti di conifere (<25%) e latifoglie termofile (>75%)
Zona prateria- pascolo	1,49	Conservazione degli spazi aperti idonei per l'avifauna, con tendenza a un lieve incremento attraverso la trasformazione di zone forestali e arbustive di transizione (purchè non corrispondenti ad habitat dell'All.1 Dir. 92/43/CEE).
Zona arbustiva di transizione dinamica	9,20	Mantenimento delle attuali superfici arbustive per almeno 75%; conversione in superfici erbace per non oltre il 25%
Zona aperta a prevalenza rupestre	2,29	Riduzione delle condizioni di disturbo. Conservazione delle attuali morfologie.
Corsi d'acqua, sorgenti e acquiferi	3,25	Incremento del livello di diversità della fuana anfibia e acquatica. Mantenimento delle connessioni funzionali fra ambienti acquatici e terrestri.
Zone diverse (area ex- cava, zona cuscinetto, nuclei insediati)	1,98	Miglioramento delle caratteristiche ambientali/naturalistiche. Riduzione dell'influenza antropica sulle zone naturali e seminaturali
Siti con cavità	si	Conservazione delle condizioni di idoneità per rifugio degli animali
TOTALE	100	

ZPS IT 1331578 Beigua - Turchino

Principale tipologia ambientale di riferimento:

- > Ambienti aperti delle montagne mediterranee
- Corridoi di migrazione

Nome specie e nome volgare	Importanza del sito	Fenologia	Ambiente
Cicogna nera Ciconia	+	Migratore	Zone costiere, corsi d'acqua, prati umidi
nigra (Linnaeus, 1758)		regolare	etc.
Cicogna bianca Ciconia	+	Migratore	Ambienti vari, anche insediamenti urbani
ciconia (Linnaeus,		regolare	
1758)		-	
Nitticora Nycticorax	+	Migratore	Corsi d'acqua
Nycticorax (Linnaeus,		regolare	
1758)			
Garzetta Egretta	+	Migratore	Corsi d'acqua
garzetta (Linnaeus,		regolare	
1766)			
Falco pecchiaiolo	+++	Migratore	Boschi fitti (faggio, castagno, misti e
Pernis apivorus		regolare	pinete) intorno ai 1.000 m alternati a prati
(Linnaeus, 1758)		nidificante	ed ampie radure
Nibbio bruno <i>Milvus</i>	++	Migratore	Boschi radi, prati e coltivi
migrans (Boddaert,		regolare,	

1783)			
Biancone Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)	+++	Migratore regolare nidificante	Boschi di conifere e lecceta matura in aree collinari alternati a prati e radure sui versanti a sud
Falco di palude <i>Circus</i> aeruginosus (Linnaeus, 1758)	++	Migratore regolare	Piane costiere e alluvionali, foci dei fiumi, corsi d'acqua e prati limitrofi
Aquila reale Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)	+++	Stanziale nidificante	Pareti rocciose piuttosto estese circondate da pascoli, praterie e zone aperte
Pellegrino <i>Falco</i> peregrinus Tunstall, 1771	+++	Stanziale nidificante	Pareti di roccia con ampia visuale
Piviere tortolino Charadrius morinellus Linnaeus, 1758	++	Migratore regolare	Zone umide, praterie in quota, pascoli d'altura, prati umidi
Gufo reale <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	+	Presenza in corso di accertamento	Pareti rocciose ricche di cenge ed anfratti, circondate da zone di macchia, boschi interrotti da radure, zone aperte
Succiacapre Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758	+++	Migratore regolare nidificante	Pascoli, prati, radure, zone semiboscose, cespugliate ed incolte
Martin pescatore Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)		Stanziale nidificante	Corsi d'acqua
Calandrella Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)		Migratore regolare nidificante	Ambienti incolti, aperti con vegetazione arbustiva xerofila rada, terreni golenali, sabbiosi, ghiaiosi e sassosi
Tottavilla <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	+++	Stanziale Migratore regolare Nidificante	Prati umidi, praterie, pascoli, coltivi, zone rupestri, incolti, fino a 800-1.000 m di quota
Calandro Anthus campestris (Linnaeus, 1758)		Migratore regolare nidificante	Incolti aridi e soleggiati, con vegetazione bassa e rada, aree ghiaiose e pietrose fino ad oltre 1.000 m di quota
Magnanina Sylvia undata (Boddaert, 1783)	+++	Stanziale nidificante	Macchia mediterranea
Averla piccola <i>Lanius</i> collurio Linnaeus, 1758		Migratore regolare nidificante	Praterie con arbusti spinosi sparsi, sentieri alberati, boschi misti con ampie radure erbose, aree coltivate e pascoli
Ortolano <i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758		Migratore regolare la specie non è stata rinvenuta in nidificazione durante gli studi effettuati	Coltivi, pascoli, ambienti aperti con alberi sparsi, aree cespugliate
Pernice rossa Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)		Stanziale nidificante	Praterie montane e sub-montane a prevalenza di graminacee xerofile, preferenzialmete nei versanti a sud con pietraie e rocce affioranti
Beccaccia Scolopax rusticola Linnaeus, 1758	++	Migratore regolare Svernante	Bosco misto mesofilo e termifilo alternato ad aree aperte e radure
Merlo acquaiolo <i>Cinclus</i> cinclus (Linnaeus, 1758)	+++	Stanziale nidificante	Corsi d'acqua rapidi e limpidi d'ambiente submontano e montano, che scorrono su rocce e sassi, con abbondanza di rapide, cascate, e sbarramenti. Nidifica nelle cavità presenti sulle sponde ripide o nei

			buchi di ponti ed altri manufatti.
Codirossone Monticola	+++	Nidificante	Frequenta le pietraie frammiste a
saxatilis(Linnaeus,			cespugliati, possibilmente con presenza di
1766)			alberi ed arbusti sparsi. Predilige i pendii
			aridi ed assolati, con vegetazione rada ed
			affioramenti rocciosi, sui versanti franosi,
			sulle morene e presso pascoli e praterie
			disseminate di sassi fino al limite della
			vegetazione arborea.

Principali obiettivi di conservazione ambientale :

Macro-obiettivi

Mantenimento ed eventuale incremento delle condizioni semi-naturali dell'area e della eterogeneità ambientale con eventuale lieve aumento a favore delle zone aperte rappresentate da praterie. Tali obiettivi devono integrarsi con quelli propri del SIC "Beigua – M.te Dente – Gargassa – Pavaglione".

• Obiettivi generali per zone omogenee

ZONE	%superficie attuale	obiettivo
Zona forestale	55,42	Mantenimento della superficie boscata ai livelli attuali o eventuale minima riduzione localizzata (non maggiore del 10%) a favore di ambienti di pascolo, lande o radure. Invecchiamento e conversione all'alto fusto di un numero strategico di parcelle. Mantenimento delle tipologie riferibili a boschi di faggio, , boschi di castagno, boschi di pino marittimo (ove non si riscontra presenza di parassitosi), boschi misti di conifere e latifoglie e boschi misti di latifoglie in rapporti quantitativi simili agli attuali.
Zona prateria- pascolo	29,35	Conservazione di spazi aperti idonei per l'avifauna. Mantenimento delle superfici attualmente occupate da pascoli e praterie montane o loro eventuale lieve incremento (10%) con modalità compatibili alla conservazione della qualità degli habitat.
Zona arbustiva di transizione dinamica	9,26	Mantenimento delle attuali superfici arbustive per almeno 85% ed eventuale conversione in superfici pascolive e prative per non oltre 15% e previa approvazione di piani di utilizzo specifici.
Zona aperta a prevalenza rupestre	5,50	Conservazione delle attuali condizioni di naturalità e assenza di disturbo o disturbo localmente molto limitato. Conservazione delle attuali morfologie.
Corsi d'acqua, zone umide	0,47	Mantenimento della disponibilità e della qualità dell'acqua per la naturalità. Mantenimento della naturalità strutturale e funzionale (in particolare delle connessioni funzionali fra ambienti idro-igrofili collegati)

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA STATUTARIA

15.12.2008 N. 6

Valutazione sull'ammissibilità del progetto di legge ad iniziativa popolare recante "Disciplina delle nomine regionali in enti e organizzazioni".

LA CONSULTA STATUTARIA

VISTO il progetto di legge ad iniziativa popolare recante "Disciplina delle nomine regionali in enti e organizzazioni" presentato in data 13 ottobre 2008, ai sensi degli articoli 6 e 7 della Legge Statutaria 3 maggio 2005 n. 1 "Statuto della Regione Liguria" e successive modifiche, al Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria;

VISTI gli articoli 74 e 75 dello Statuto, relativi, rispettivamente alla Consulta statutaria ed alle funzioni dalla stessa svolte:

VISTA la legge regionale 24 luglio 2006 n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria) e successive modifiche;

VISTI i commi 3 e 4 dell'articolo 10 dello Statuto, relativo ai limiti dell'iniziativa popolare e del referendum, in base ai quali il giudizio di ammissibilità è affidato alla Consulta statutaria, che ne accerta la legittimità;

VISTA la deliberazione n. 4 del 28 ottobre 2008 con la quale la Consulta statutaria ha dato mandato agli uffici regionali di chiedere ai proponenti, a corredo della documentazione presentata, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

CONSTATATO che gli stessi hanno ottemperato alla richiesta nei termini stabiliti, provvedendo in data 19 novembre 2008 al deposito presso gli uffici dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

VISTA la deliberazione n. 5 del 1° dicembre 2008 con la quale la Consulta statutaria ha invitato i firmatari della proposta a presentare documentazione a sostegno della stessa e a richiedere una eventuale audizione nel termine dei dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

VISTA la nota dell'11 dicembre 2008 con la quale i firmatari chiedono la sospensione dell'iter dell'esame del progetto di legge e una audizione nella terza settimana di dicembre o nella seconda settimana di gennaio 2009;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 75 comma, lettera c) dello Statuto e dell'articolo 5 comma 1 della legge regionale n. 19 del 2006 la Consulta esprime i pareri entro venti giorni dalla presentazione della proposta di legge;

CONSIDERATO che il termine di venti giorni per l'espressione del parere può essere interrotto una sola volta per la richiesta di integrazione o di presentazione di documentazione a sostegno della stessa;

CONSIDERATO che nel periodo assegnato non è stata presentata alcuna documentazione a sostegno della proposta di legge e che la richiesta di sospensione, per le considerazioni sopra esposte, non può essere accolta;

RITENUTO che il progetto di legge prevede nuove spese, senza quantificarle, così come non è prevista alcuna indicazione sulla copertura finanziaria delle stesse, in violazione del principio fondamentale in tema di finanza pubblica, di cui all'articolo 117 della Costituzione, 3° comma, dell'articolo 48 dello Statuto, nonché dell'articolo 31 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (norme di attuazione dello

Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari), con riferimento, ad esempio, all'articolo 3 e all'intero capo II;

RITENUTO altresì che alcune disposizioni previste nel progetto di legge sono riconducibili alla materia "ordinamento degli organi e degli uffici regionali" (di cui all'articolo 10, 1° comma dello Statuto), che costituisce un limite oggettivo all'ammissibilità delle proposte di legge di iniziativa popolare;

tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni sopra esposte

all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare inammissibile la proposta di legge "Disciplina delle nomine regionali in enti e organizzazioni" perché:

- il progetto di legge prevede nuove spese, senza quantificarle, così come non è prevista alcuna indicazione sulla copertura finanziaria delle stesse, in violazione del principio fondamentale in tema di finanza pubblica, di cui all'articolo 117 della Costituzione, 3° comma, dell'articolo 48 dello Statuto, nonché dell'articolo 31 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari),
- il progetto di legge contiene diverse disposizioni riconducibili alla materia "ordinamento degli organi e degli uffici regionali" (di cui all'articolo 10, 1° comma dello Statuto), che costituisce un limite oggettivo all'ammissibilità delle proposte di legge di iniziativa popolare;

di pubblicare la presente deliberazione nel B.U.R.L.

IL PRESIDENTE Fernanda Contri

IL SEGRETARIO Maria Francesca Costa